SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 138° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 marzo 1997, n. 61.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, è istituito un apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE, IN MATERIA DI PREVISIONE E DI PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DI ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O TECNOLOGICHE.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o tecnologiche che incombono sui rispettivi Paesi,

convinti della necessità che venga fornita assistenza a favore del Paese colpito, al verificarsi di detti rischi,

nel quadro dei rapporti di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati e nel desiderio di sviluppare i rapporti delle rispettive autorità nei settori delle attività di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori nonché di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche,

convengono quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del presente accordo i termini qui di seguito elencati significano:

«Parte Richiedente»: il Governo che domanda all'altra parte contraente di inviare squadre di soccorso, il relativo equipaggiamento e materiale di assistenza;

«Parte Offerente»: il Governo che accoglie la domanda proveniente dall'altra Parte Contraente relativa all'invio di squadre di soccorso, equipaggiamento e materiale di assistenza;

«Squadre di soccorso»: gruppi di specialisti, incluso il personale militare, ed altri gruppi predisposti per le operazioni di soccorso e dotati di opportuni equipaggiamenti;

«Equipaggiamento»: dotazione del personale e strumenti da impiegare nell'intervento di soccorso;

«Materiale di assistenza»: beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita dalla catastrofe naturale o tecnologica (nel testo italiano successivamente indicata catastrofe).

Art. 2.

La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi maggiori dai quali derivino gravi conseguenze alla integrità fisica delle persone, ai beni e all'ambiente includerà:

scambi di informazioni a livello scientifico e tecnico da effettuarsi in conformità alle leggi e alle regolamentazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi;

la formazione di specialisti della previsione, della prevenzione e del soccorso attraverso l'attuazione di corsi di preparazione tenuti congiuntamente al fine di garantire uniformità d'azione nello svolgimento dei programmi di protezione civile.

Gli indirizzi della cooperazione e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo verranno regolati da intese particolari concluse nell'ambito della Commissione mista di cui all'art. 12 di questo accordo.

Art. 3.

Le Parti Contraenti si impegnano, su domanda avanzata dalle rispettive autorità competenti, di cui all'art. 13 del presente accordo, a prestare tutta l'assistenza che la Parte Offerente riterrà possibile e disponibile nel caso in cui si verifichi sul territorio della Parte Richiedente una catastrofe che provochi grave danno o pericolo per l'integrità fisica delle persone, per i beni e per l'ambiente.

Art. 4.

In caso di catastrofe, l'aiuto sarà fornito con il tempestivo invio sui luoghi ove si è verificato l'evento, di squadre di soccorso per la salvezza e la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente, dotate di equipaggiamento e di materiale di assistenza.

Le squadre di soccorso dovranno avere autonomia logistica ed autosufficienza funzionale sul posto per almeno 72 ore. Per il periodo successivo, dall'esaurimento delle scorte, il completo approvvigionamento per il sostentamento delle squadre di soccorso, nonché il normale rifornimento del loro equipaggiamento, saranno assicurati dalla Parte Richiedente.

Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea e marittima.

I mezzi terrestri, marittimi ed aerei, impiegati per il trasporto rapido delle squadre di soccorso, potranno essere messi a disposizione anche per le operazioni di soccorso.

Art. 5.

La direzione delle operazioni di intervento sarà di competenza delle autorità della Parte Richiedente che indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione.

Le squadre di soccorso avranno libero accesso in ogni luogo ove la loro cooperazione sia necessaria, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni.

Le autorità competenti delle Parti Contraenti si comunicheranno la lista dell'equipaggiamento e del materiale di assistenza da inviare, eventualmente da un Paese all'altro, nei limiti delle loro rispettive possibilità nel quadro della cooperazione prevista dal presente accordo.

Le autorità competenti delle Parti Contraenti esamineranno ogni procedura utile al rapido conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla effettuazione di trasporti eccezionali come pure le modalità di utilizzazione gratuita di infrastrutture sottoposte al pagamento di diritti di transito o di pedaggio.

Se le squadre di soccorso dovessero comprendere personale militare, questo rimarrà sottoposto, nel corso di tutto il periodo di permanenza nel territorio della Parte Richiedente, alla propria legislazione nazionale che ne disciplina lo status militare.

Art. 6.

Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidità richieste dagli interventi, le Parti Contraenti si impegneranno a limitare al minimo le formalità di transito di frontiera quali previste dalle disposizioni nazionali vigenti.

Il responsabile di una squadra di soccorso presenterà un certificato collettivo attestante la missione di soccorso, il tipo del gruppo e la lista delle persone che ne fanno parte.

Detto certificato verrà rilasciato dall'autorità dalla quale dipende la squadra. Le persone che ne fanno parte all'atto dell'attraversamento della frontiera dovranno essere comunque munite di un documento di identità, ai fini di eventuali controlli.

Nei casi di urgenza particolare il certificato sopra indicato potrà essere sostituito da una attestazione predisposta a tale scopo nella quale si dichiari che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso.

Qualora le circostanze lo richiedano, tale passaggio della frontiera potrà essere effettuato fuori dei punti di transito autorizzati. Le autorità di sorveglianza responsabili ne dovranno essere informate in anticipo dalla Parte Richiedente.

Le Parti Contraenti faciliteranno altresì le procedure doganali per il passaggio di frontiera delle squadre di soccorso.

Le squadre di soccorso dovranno essere dotate esclusivamente dell'equipaggiamento e dell'eventuale materiale di assistenza finalizzati alla loro missione.

Art. 7.

Analogamente le Parti Contraenti faciliteranno le procedure di controllo e le operazioni doganali di attraversamento di frontiera degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza.

La loro introduzione dovrà essere anticipatamente notificata dalle autorità competenti della Parte Richiedente alle autorità doganali del punto di attraversamento.

Al momento dell'attraversamento della frontiera il responsabile della squadra di soccorso sarà tenuto a presentare alle autorità doganali locali una lista completa degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza. Nel caso in cui egli non disponesse di tale lista, la squadra di soccorso con gli equipaggiamenti ed il materiale di assistenza sarà autorizzata ad attraversare il confine e spetterà all'autorità competente della Parte Richiedente di farla pervenire entro un mese dalla data di attraversamento.

Gli equipaggiamenti ed il materiale di assistenza saranno esonerati da tutti i diritti doganali e dovranno essere utilizzati o distribuiti durante l'operazione di soccorso o riesportati a conclusione di quest'ultima.

Qualora delle circostanze particolari non ne permettessero la riesportazione, le autorità doganali della parte richiedente dovranno essere informate dalle autorità competenti della stessa parte richiedente circa la natura della parte di equipaggiamento e del materiale di assistenza non riesportata, nonché il relativo stato d'uso e conservazione, la consistenza, e il luogo dove è situata. In questo caso verranno applicate le specifiche normative della Parte Richiedente.

Nel quadro del presente accordo sarà consentita l'introduzione sul territorio della Parte Richiedente di una congrua quantità di prodotti medicinali contenenti stupefacenti in conformità alla legislazione vigente presso di essa.

I prodotti medicinali di cui sopra potranno essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente dal personale medico qualificato secondo le norme legali della Parte Contraente di spedizione.

Art. 8.

Ciascuna Parte Contraente autorizzerà gli aeromobili di soccorso dell'altra, a sorvolare il proprio territorio, nonché ad atterrare e a decollare in siti predeterminati.

La decisione di utilizzare aeromobili per effettuare interventi di soccorso dovrà essere comunicata immediatamente alla Parte Richiedente, con indicazioni circa la rotta, il tipo e l'immatricolazione degli aeromobili, l'equipaggio di bordo, il carico, nonché il luogo e l'ora di decollo e di atterraggio.

I voli dovranno essere effettuati secondo i regolamenti di navigazione e di utilizzazione degli spazi aerei in vigore nei rispettivi Paesi.

Le disposizioni relative ai trasporti su strada, per ferrovia e via mare verranno definite in sede di Commissione mista.

Art. 9.

I costi dell'assistenza fornita dalle squadre di soccorso della Parte Offerente, ivi compresi quelli risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale di quanto importato, non verranno assunti dalla Parte Richiedente.

In ogni caso, le squadre di soccorso della Parte Offerente saranno mantenute e, se possibile, alloggiate, nei termini indicati all'art. 4, a spese della Parte Richiedente.

Esse riceveranno ugualmente, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria gratuitamente.

Art. 10.

Nello spirito di solidarietà e gratitudine che deve ispirare i rapporti tra le Parti Contraenti, ciascuna di esse rinuncerà a formulare qualsiasi domanda di indennizzo all'altra per danni arrecati ai propri beni, a condizione che tale pregiudizio sia conseguenza diretta delle operazioni di intervento previste dal presente accordo.

Ciascuna delle Parti Contraenti rinuncerà a formulare qualsiasi domanda di indennizzo all'altra parte in caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute del personale e di altre persone della controparte, a condizione che tali incidenti siano conseguenza diretta delle operazioni di intervento previste dal presente accordo.

In caso di danno arrecato ad una persona terza da un componente della squadra di soccorso della Parte Offerente durante lo svolgimento del suo intervento, di cui al presente accordo, sul territorio della Parte Richiedente, quest'ultima risarcirà il danno in conformità alle disposizioni che disciplinano casi analoghi provocati dai propri mezzi di soccorso.

Le autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno ogni utile informazione relativa agli interventi nel corso dei quali siano stati causati i danni di cui al presente articolo.

Art. 11.

Al termine delle operazioni di soccorso l'autorità competente della Parte Offerente trasmetterà all'autorità competente della Parte Richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati.

L'autorità competente della Parte Richiedente trasmetterà all'autorità competente della Parte Offerente un rapporto finale sull'accaduto.

Art. 12.

Al fine di regolamentare ogni aspetto tecnico ed operativo relativo all'organizzazione della cooperazione prevista nel presente accordo è istituita una Commissione mista tra responsabili della protezione civile e,

ove necessario, di alti funzionari e di esperti indicati per ciascuna parte contraente rispettivamente dalle autorità nazionali competenti, che si riunirà una volta all'anno o, eccezionalmente, più di una volta, su richiesta di una delle Parti Contraenti.

Art. 13.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo, le autorità competenti saranno:

per la Repubblica italiana,

il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per il coordinamento della protezione civile da lui delegato e il Ministro dell'interno;

per la Federazione russa,

il Presidente del Consiglio dei Ministri - Capo del Governo o il Presidente del Comitato di Stato per la protezione civile, le situazioni di emergenza e l'assistenza in caso di catastrofi naturali o tecnologiche.

Art. 14.

Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del presente accordo che non siano state risolte di comune intesa dalle autorità competenti indicate dall'art. 13, saranno regolate per via diplomatica.

Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia ad arbitrato.

Il Tribunale arbitrale sarà composto, in ogni caso, di tre arbitri. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro. I due arbitri così nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che presiederà il Tribunale arbitrale e che non potrà essere cittadino di una delle Parti Contraenti.

Entro due mesi dalla data in cui una Parte Contraente abbia comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre la controversia al Tribunale arbitrale, le parti designeranno ciascuna un arbitro.

La nomina del presidente dovrà avvenire non oltre tre mesi dall'inizio delle procedure di cui al precedente paragrafo.

Qualora i due arbitri designati dalle Parti Contraenti non raggiungano entro due mesi l'accordo sul nome del terzo arbitro, la designazione verrà effettuata, a richiesta della Parte diligente, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

Il Tribunale arbitrale deciderà secondo le regole del diritto internazionale e in particolare del presente accordo. Esso determinerà la propria procedura.

Art. 15.

Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo la data dell'ultima notifica che conferma il completamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica.

Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà, in ogni momento, denunciarlo e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica.

Il presente accordo è redatto in duplice copia a Mosca, il 16 luglio 1993, in lingua italiana e in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

p. *Il Governo della Federazione Russa*

p. *Il Governo della Repubblica italiana*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2069):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 1° agosto 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1996.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1565):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1997 (atto n. 1565/*A* - relatore sen. ANDREOTTI).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

97G0094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelfidardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelfidardo (Ancona) ed il sindaco, nella persona della sig.ra Giulietta Brescia;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 1 del 3 febbraio 1997, da undici consiglieri su venti assegnati al comune di Castelfidardo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelfidardo (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmine Rotondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelfidardo (Ancona) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Giulietta Brescia.

Successivamente, in data 20 gennaio 1997, undici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 1 del 3 febbraio 1997 da undici componenti.

Il prefetto di Ancona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 97.13.3/Gab. del 5 febbraio 1997, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelfidardo (Ancona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmine Rotondi.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Lavagno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lavagno (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da otto consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lavagno (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Crispino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lavagno (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 novembre 1996, dal sindaco, sig. Celso Da Campo, e da otto consiglieri, che, ai sensi della normativa al tempo vigente, avrebbero dovuto essere surrogati.

Decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, le dimissioni rassegnate dal sindaco sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Pertanto, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento di quel civico consesso per la fattispecie prevista dal citato art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per il cui effetto sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco rimangono in carica l'attuale consiglio e la giunta e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Nelle more del perfezionamento della relativa procedura gli otto consiglieri comunali ancora in carica — non essendo stati surrogati i precedenti consiglieri dimissionari — hanno a loro volta rassegnato, in data 16 gennaio 1997, le dimissioni dalla carica elettiva ricoperta.

Considerato che, per l'indisponibilità già espressa da alcuni candidati di una lista non eletti a subentrare per surroga, non potrebbe comunque essere assicurato nel suddetto ente il normale funzionamento degli organi e dei servizi, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 748.13.12/Gab. del 21 gennaio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente, per quanto esposto, non può essere ricostituita l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lavagno (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Crispino.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Elmas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Elmas (Cagliari) ed il sindaco, nella persona del signor Giovanni Ruggeri;

Considerato, che, in data 14 gennaio 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Elmas (Cagliari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Elmas (Cagliari) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Ruggeri.

Il citato amministratore, in data 14 gennaio 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Elmas (Cagliari).

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) ed il sindaco nella persona del sen. Carlo Fermariello;

Considerato che, in data 15 gennaio 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sen. Carlo Fermariello.

Il citato amministratore, in data 15 gennaio 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense (Napoli).

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Goro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Goro (Ferrara) ed il sindaco nella persona del signor Adelmo Bellotti;

Considerato che, in data 21 novembre 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Goro (Ferrara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Goro (Ferrara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Adelmo Bellotti.

Il citato amministratore, in data 21 novembre 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Goro (Ferrara).

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Trequanda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Trequanda (Siena) ed il sindaco nella persona della sig.ra Giordana Carpi;

Considerato che, in data 17 gennaio 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Trequanda (Siena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trequanda (Siena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Giordana Carpi.

Il citato amministratore, in data 17 gennaio 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trequanda (Siena).

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 1997.

Riconoscimento di titoli accademici esteri quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Fernandez Lopez Elvira, nata a Soria (Spagna) il 10 ottobre 1969, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio Oficial de Psicologos di Madrid, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopraindicata signora è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciado en filosofia y ciencias de la educacion - Seccion psicologia» conseguito in data 27 giugno 1995 presso la Pontificia Università di Salamanca;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Fernandez Lopez Elvira, nata a Soria (Spagna) il 10 ottobre 1969, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 10 marzo 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A2140

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1997.

Istituzione della carta bollata da L. 20.000, della marca da bollo da L. 20.000 e della marca da bollo da L. 2.500.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in L. 15.000 e in L. 2.000 per gli atti di cui all'art. 13, commi 1 e 2 della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni, è stata elevata rispettivamente a L. 20.000 e a L. 2.500;

Considerato che occorre istituire il taglio di L. 20.000 della carta bollata e della marca da bollo da L. 20.000 ed una nuova marca da bollo da L. 2.500 e determinarne le caratteristiche tecniche;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il nuovo taglio di carta bollata da lire 20.000 e un nuovo tipo di marca da bollo da L. 20.000 e da L. 2.500.

Art. 2.

La carta bollata ordinaria da L. 20.000 è costituita da un foglio di carta bianca, liscia filigranata delle dimensioni di cm 29,7 × 42 che, piegato, forma quattro facciate del formato di cm 29,7 × 21.

La filigrana è costituita, al centro del foglio, dallo stemma della Repubblica italiana in chiaro scuro e dalla dicitura sempre in chiaro scuro «REPUBBLICA ITALIANA», inoltre presenta sul lato sinistro del foglio l'indicazione dell'anno solare di fabbricazione e, sul lato destro, la sigla della cartiera fabbricante «I.P.Z.S.».

La carta rigata per ogni facciata del foglio piegato con, lineatura orizzontale e verticale comprende 25 linee orizzontali distanti mm 10 una dall'altra, e due normali verticali con marginatura di 1/4 a destra (mm 53) e di 1/8 a sinistra (mm 26,5).

La carta bollata, nella prima facciata, porta impressa a stampa ed in colore nero, tra le due linee verticali in alto a destra l'impronta del bollo che è composta da un tondo di mm 31 di diametro, con doppio filo di chiusura lungo la circonferenza, che racchiude al centro l'effige dell'Italia Turrita, in piedi, la quale impugna, con la mano destra, una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato, mentre la sinistra è posata su uno scudo ritto al suo fianco, con la punta appoggiata in terra; dietro di essa un leone accovacciato ai suoi piedi.

A sinistra della composizione il valore in cifre preceduto da «L» e a destra il valore in lettere.

Art. 3.

La marca da bollo da L. 20.000 è stampata in calcografia a tre colori su carta bianca, filigranata con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio nel formato carta mm 25,4 × 30 e nel formato stampa mm 21,4 × 26.

La dentellatura è costituita da dentelli.

Al centro, all'interno di una cornice a forma circolare, è raffigurata una vista del Colosseo su uno sfondo di sicurezza a linee molto sottili, ai lati figurano due tratti di cornice contenenti disegni floreali stilizzati.

Completano la vignetta le seguenti scritte «MARCA DA BOLLO» in chiaro «20.000» in pieno e «VENTIMILA LIRE» in chiaro con ombreggiatura.

La marca è stampata nei colori: bruno, viola e verde.

Art. 4.

La marca da bollo da L. 2.500 è stampata in calcografia a due colori su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio nel formato carta di mm 20 × 24 e nel formato stampa di mm 17 × 21.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli.

La vignetta poggia sul lato corto e si taglia sullo spazio riservato alla perforazione con un filo di contorno. Porta al centro una sagoma ovale, racchiusa in una cornicetta a motivi ornamentali, ricorrenti, nella quale è impressa la testa della Dea Roma.

Ai lati due lesene ornate da boccioli di fiore stilizzati. In alto ed alla base, in due formelle rettangolari a tinta piena, spiccano in bianco le leggende «MARCA DA BOLLO» in alto ed in basso il valore «L. 2.500».

La marca è stampata nei colori: verde smeraldo e rosso porpora.

Art. 5.

La carta bollata recante il vecchio punzone nel valore di L. 15.000 resta tutt'ora in corso e continuerà ad essere venduta, integrata con marche da bollo, fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2245

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 marzo 1997 è pari a 15.856 miliardi;

Decreta:

Per il 28 marzo 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 30 giugno 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'articolo 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 marzo 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A2254

DECRETO 20 marzo 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 marzo 1997 è pari a 15.856 miliardi;

Decreta:

Per il 28 marzo 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 30 settembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'articolo 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 marzo 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A2255

DECRETO 20 marzo 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1966 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 3 dicembre 1966, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 marzo 1997 è pari a 15.856 miliardi.

Decreta:

Per il 28 marzo 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 31 marzo 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interessse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 marzo 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo dell'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A2256

DECRETO 20 marzo 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 marzo 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1966 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 6 marzo 1997 che hanno disposto per il 14 marzo 1997 l'emissione dei buoni del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 marzo 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,48 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 96,88 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 93,55 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a lire 45.726.186.000 per i buoni a novantaquattro giorni con scadenza 16 giugno 1997, a L. 140.322.127.000 per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 15 settembre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 322.877.265.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 marzo 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunzo il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,12 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 96,20 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 92,30 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo dell'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A2257

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Rocca», in Roccacasale.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «La Rocca», con sede in Roccacasale, costituita per rogito notaio Papa Ferdinando in data 9 febbraio 1984, rep. 1781, reg. soc. 1151, tribunale di Sulmona, B.U.S.C. n. 1463/203598.

L'Aquila, 20 febbraio 1997

Il direttore: SABATINO

97A2193

DECRETO 25 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Taif», in Vittorito.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Taif», con sede in Vittorito, costituita per rogito notaio Pettinelli Francesco in data 27 febbraio 1979, rep. 87410, reg. soc. 776, tribunale di Sulmona, B.U.S.C. n. 1180/166904.

L'Aquila, 25 febbraio 1997

Il direttore: SABATINO

97A2194

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 febbraio 1997.

Adeguamento della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che demanda ad un regolamento la disciplina della professione di consulente in proprietà industriale;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1995, concernente il predetto regolamento ed, in particolare, il suo art. 21 relativo alle modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982, relativo all'approvazione della prima tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale;

Visto l'art. 24, comma 3, del decreto ministeriale n. 342/1995 che prevede la modifica della tariffa professionale entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore per includervi le tariffe relative agli adempimenti in materia di marchi d'impresa;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1991 relativo al secondo aggiornamento della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe professionali ed in particolar modo di aumentare congruamente, al fine di adeguarli al generale aumento del costo della vita, i minimi ed i massimi delle voci contenute nelle tabelle attualmente in vigore;

Su proposta presentata in data 16 aprile 1996, dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, ai sensi dell'art. 16, lettera *d)*, del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 8 novembre 1982, concernente l'approvazione della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale (in prosieguo «decreto ministeriale»), già modificato negli importi tariffari con il decreto 2 settembre 1991, è aggiornato nei valori monetari secondo quanto disposto nei successivi articoli e, stante il decreto ministeriale n. 342/1995 citato nelle premesse, sono determinati gli onorari e le indennità spettanti agli iscritti alla sezione marchi dell'albo dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 2.

L'art. 13 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

1) Indennità.

Al consulente in proprietà industriale, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

a) di trasferta e di assenza dallo studio:

1) nel luogo dove ha sede lo studio:

per brevi accessi	L.	13.000
per mezza giornata	»	49.000
per una giornata	»	91.000

2) fuori dal luogo ove ha sede lo studio:

per brevi accessi	L.	49.000
per mezza giornata	»	78.000
per una giornata	»	117.000

3) i tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale;

b) di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno: da L. 4.000 a L. 8.000;

c) di scritturazione: per scrittura a macchina, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

1) a tipo descrittivo (relazione): da L. 2.000 a L. 4.000;

2) a tipo di prospetto numerico-tabella o rappresentazione di formula: da L. 4.000 a L. 8.000;

3) per ogni facciata di copia e fotocopia successiva: L. 1.000;

d) di ricerche d'archivio: per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:

1) per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre la sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione): da L. 12.000 a L. 27.000;

2) successivamente ai primi tre anni: aumento del 20% per ciascun anno o frazione di anno;

e) di copia ed estratti: per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione o fotocopia): da L. 5.000 a L. 21.000;

f) di visura per ispezione di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti e simili, diritto fisso (oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo e nel successivo art. 16): da L. 5.000 a L. 12.000;

g) di fotocopia: per ogni fotocopia L. 1.000.

Art. 3.

L'art. 14 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

1) Onorari per prestazioni e rappresentanza di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi e alla Commissione dei ricorsi in tema di marchi:

a) accettazione del mandato e firma lettera di incarico	L.	155.000
b) protocollo e formazione del fascicolo	»	27.000
c) domanda e dichiarazione di protezione (redazione, collazione, documentazione, copie e allegati, firma)	»	185.000
d) preparazione bollettini e pagamento tasse CC.GG. (tassa di domanda)	»	40.000
e) deposito domanda di primo deposito e allegati presso U.P.I.C.A., con successivo ritiro ricevuta, trasmissione al cliente, annotazione scadenze	»	104.000
f) deposito domanda di rinnovo senza modifiche	»	85.000
g) deposito domanda di rinnovo con modifiche	»	104.000
h) verifica e deposito successivo di ogni altro atto e documento presso l'U.P.I.C.A., con successivo ritiro ricevuta e trasmissione cliente	»	66.000
i) per pagamento multa in caso di rinnovo tardivo entro sei mesi dalla scadenza	»	78.000
l) deposito di marchio collettivo con annesso regolamento - cumulabile con le voci *a), b), c), d), e)*	»	400.000
m) rinnovo di marchio collettivo	»	400.000
n) pagamento tasse per ciascuna classe supplementare oltre la prima	»	78.000
o) ottenimento di copia autentica	»	91.000
p) comunicazione al cliente di una nota ministeriale, redazione e deposito di una risposta relativa alla domanda (escluso il lavoro preparatorio)	»	130.000
q) assunzione dell'incarico di un ricorso e presentazione dell'appello formale alla commissione dei ricorsi (escluso il lavoro preparatorio)	»	261.000
r) ottenimento copia di certificato di marchio (oltre alle indennità di fotocopia)	»	40.000

s) domanda di *restitutio in integrum:* redazione, collazione della documentazione copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documenti atti — cumulabile con le voci *b), d), e), h)* .... L. 155.000

t) domanda di trascrizione o annotazione (cessione, licenza, o cancellazione di licenza, rinuncia, fusione, incorporazione): redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti cumulabile con le voci *b), d), e), h):*

1) per una registrazione/domanda di marchio .... » 155.000

2) per ogni registrazione/domanda di marchio successiva .... » 57.000

u) istanza di ritiro di una domanda di registrazione di marchio .... » 91.000

2) Onorari per prestazioni e rappresentanza di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi e alla Commissione dei ricorsi in tema di brevetti e modelli:

a) accettazione del mandato e firma lettera di incarico .... L. 155.000

b) protocollo e formazione del fascicolo .... » 27.000

c) domanda (redazione, collazione, documentazione, copie e allegati, firma) » 185.000

d) nomina degli inventori (controllo, redazione e firma atto) .... » 66.000

e) preparazione bollettini e pagamento tasse CC.GG. (tassa di domanda, annualità, stampa, ecc.) .... » 40.000

f) deposito domanda e allegati presso U.P.I.C.A., con successivo ritiro ricevuta, trasmissione al cliente, annotazione scadenze .... » 104.000

g) deposito contemporaneo alla domanda di ciascuna tavola di disegni e pagamento tassa stampa relativa ...... » 27.000

h) verifica e deposito successivo di ogni altro atto e documento presso l'U.P.I.C.A., con successivo ritiro ricevuta e trasmissione al cliente .... » 66.000

i) successiva presentazione della richiesta per immediata accessibilità della domanda al pubblico .... » 66.000

l) le descrizioni di invenzione oltre le 10, 20, 50, 100 pagine danno luogo ad un supplemento rispettivamente del 20, 40, 60, 80% sulla voce 3 per il pagamento delle maggiori tasse di CC.GG. relative e per il maggior lavoro di collazione ... » 91.000

m) ottenimento di copia autentica » 91.000

n) comunicazione al cliente di una nota ministeriale, redazione e deposito di una risposta relativa alla domanda (escluso il lavoro preparatorio) .... » 130.000

o) assunzione dell'incarico di un ricorso e presentazione dell'appello formale alla Commissione dei ricorsi (escluso il lavoro preparatorio) .... L. 261.000

p) ottenimento copia brevetto o domande di brevetto (oltre alle indennità di fotocopia) .... » 40.000

q) domanda *in restitutio in integrum:* redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documenti atti — cumulabile con le voci *b), c), f), h)* .... » 155.000

r) domanda di trascrizione o annotazione (cessione, licenza o cancellazione di licenza, rinuncia, fusione, incorporazione): redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci *b), e), f), h):*

1) per un brevetto per invenzione o modello industriale .... » 155.000

2) per ogni brevetto per invenzione o modello industriale successivo . » 57.000

s) iscrizione di licenza di diritto o cancellazione di essa: redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci *b), c), f), h):*

1) per un brevetto .... » 130.000

2) per ogni brevetto successivo . » 33.000

t) istanza di ritiro di una domanda di brevetto per invenzione o modello industriale, inclusa la presentazione ..... » 91.000

u) pagamento delle tasse annuali di brevetto (escluse le tasse CC.GG. ma inclusa la preparazione del bollettino, deposito all'U.P.I.C.A., inoltro ricevuta al cliente):

1) in regime di abbonamento (con pagamento automatico fino a disdetta):

dalla 4ª alla 10ª .... » 78.000

dalla 11ª alla 20ª .... » 104.000

2) con avviso di scadenza per via postale e tramite raccomandata nel periodo di mora:

dalla 4ª alla 10ª .... » 104.000

dalla 11ª alla 20ª .... » 130.000

y) pagamento della mora (come sopra) entro sei mesi dalla scadenza ..... » 78.000

w) pagamento delle tasse quinquennali per modelli ornamentali e di utilità (escluse le tasse CC.GG. ma inclusa la preparazione dei bollettini, deposito all'U.P.I.C.A. inoltro ricevuta al cliente) .... » 257.000

z) pagamento delle tasse quinquennali per modelli multipli .... L. 321.000

N.B.: Il deposito multiplo di modelli ornamentali dà luogo ad un aumento del 50% sulle voci *b)* e *c)*.

Art. 4.

L'art. 15 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

1) Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione.

Per le prestazioni di concetto e di attuazione sottospecificate, spettano al consulente in proprietà industriale i seguenti onorari. Questi si intendono riferiti a prestazioni di durata normale. Per quelle di maggior durata, gli onorari sono maggiorati, se opportunamente motivati.

a) Interventi personali:

1) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito:

minimo .... L. 40.000
massimo .... » 200.000

2) sessione informativa, con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo .... » 40.000
massimo .... » 78.000

3) sessione informativa, con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo .... » 78.000
massimo .... » 155.000

4) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in comune):

minimo .... » 57.000
massimo .... » 418.000

5) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in contrasto):

minimo .... » 104.000
massimo .... » 468.000

6) interventi per assistenza e discussione innanzi a funzionari dell'U.I.B.M.:

minimo .... » 104.000
massimo .... » 261.000

7) assistenza nella discussione orale di un ricorso di fronte alla Commissione dei ricorsi:

minimo .... » 235.000
massimo .... » 468.000

b) per gli interventi a mezzo telefono gli onorari di cui ai punti 1), 2) e 3) possono ridursi fino al 75% in relazione al contenuto ed alla durata della comunicazione;

c) per interventi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6) e 7) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione comporta.

Art. 5.

L'art. 16 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

1) Onorari a tempo:

a) gli onorari a tempo si applicano alle prestazioni non altrimenti specificate nella tariffa e sono liquidati in base alle ore e frazioni di ora impiegate;

b) l'onorario per ogni ora di prestazione è di L. 100.000;

c) le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata;

d) per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio ed urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50% (cinquanta per cento).

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* LADU

97A2112

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 1997.

Adozione di misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny presente in vegetali di Ficus L. originari del Regno dei Paesi Bassi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1993, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le

misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Viste le decisioni della Commissione n. 96/153/CE del 9 febbraio 1996 e n. 96/702/CE del 26 novembre 1996 che autorizzano gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio e relativamente al Regno dei Paesi Bassi, misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny presente su vegetali ornamentali di Ficus L. in alcuni vivai di detto Paese;

Considerato che è giustificata l'adozione di misure fitosanitarie più rigorose per tutelare il territorio nazionale dall'accresciuto rischio rappresentato dall'importazione di vegetali di Ficus L., originari del Regno dei Paesi Bassi, infestati dall'organismo nocivo da quarantena in questione;

Decreta:

Art. 1.

Adempimenti del Regno dei Paesi Bassi

Il Regno dei Paesi Bassi provvede affinché per i vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, vengano rispettate, fino al 30 novembre 1997, le seguenti condizioni qualora detti vegetali vengano trasportati negli altri Stati della U.E:

essere stati conservati, coltivati ed ottenuti in vivai registrati ufficialmente secondo quanto previsto dalla direttiva 92/90/CEE;

essere stati conservati, coltivati ed ottenuti, per almeno due mesi, in un luogo di produzione unico che, in seguito alle ispezioni ufficiali e a controlli effettuati almeno due volte al mese nei due mesi precedenti il trasferimento dal luogo di produzione, sia stato riconosciuto esente da Thrips palmi; oppure

essere stati conservati, coltivati ed ottenuti, per almeno un mese, in un luogo di produzione unico ed essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato che garantisca l'assenza di Thrips palmi; il suddetto luogo di produzione deve essere successivamente stato dichiarato esente da Thrips palmi in seguito ad un'ispezione ufficiale ed a controlli effettuati almeno due volte al mese nel mese precedente il trasferimento dal luogo di produzione;

essere scortati da un passaporto delle piante compilato e rilasciato secondo quanto previsto dalla direttiva 92/105/CEE, qualora vengano trasferiti dal luogo di produzione.

Il Regno dei Paesi Bassi deve fornire alla Commissione U.E. ed agli Stati membri informazioni dettagliate al riguardo ai luoghi di produzione di cui sia stata confermata l'infestazione, non appena giunga conferma della stessa, ferme restando le comunicazioni prescritte dall'art. 15 della direttiva 77/93/CEE.

Art. 2.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

I servizi fitosanitari regionali devono effettuare controlli sistematici presso i produttori ed i vivai registrati, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che detengono e commercializzano vegetali di Ficus L. ospiti dell'organismo nocivo Thrips palmi Karny.

I servizi fitosanitari regionali devono verificare che i vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, coltivati nel proprio territorio siano accompagnati da un documento attestante il Paese di origine ed il nome botanico quando vengono trasferiti dal luogo di produzione e destinati in qualsiasi altro luogo in ambito U.E.

Detti servizi possono sottoporre ad ispezione le partite di vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, in provenienza dai Paesi Bassi ed, in caso di necessità, applicare ulteriori misure fitosanitarie durante i controlli ufficiali sui vegetali in questione.

Art. 3.

Risultati ufficiali dei controlli

I servizi fitosanitari regionali devono comunicare al Servizio fitosanitario centrale i risultati ufficiali delle indagini relative alla presenza dell'organismo nocivo Thrips palmi in piante di Ficus L. entro il 30 luglio 1997

I servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al registro dei produttori, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, coloro i quali non soddisfano gli obblighi del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 9, par. 1, del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 73

97A2246

DECRETO 19 febbraio 1997.

Modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o a prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996 che modifica alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996 sopramenzionata;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1. All'allegato I, parte A, sezione I, lettera *c)*, dopo il punto 15 è inserito il nuovo punto seguente:

15.1. Tilletia indica Mitra.

2. All'allegato IV, parte A, sezione I, dopo il punto 52 sono aggiunti i nuovi punti seguenti:

53. Sementi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra.	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della direttiva n. 77/93/CEE.
54. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA, dove e nota la presenza di Tilletia indica Mitra.	Constatazione ufficiale: i) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome della zona o delle zone deve essere menzionato nel riquadro «Provenienza» del certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della direttiva n. 77/93/CEE, oppure ii) che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all'atto di tali prove, l'ultima delle quali deve essere menzionata, con la dicitura «controllati e risultati indenni da Tilletia indica Mitra», nel riquadro «Denominazione del prodotto» del certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della direttiva n. 77/93/CEE.

3. All'allegato V, parte B, sezione I, punto 1, dopo i termini «e dell'Uruguay» sono aggiunti i seguenti termini:

«generi Triticum, Secale e X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA».

4. All'allegato V, parte B, sezione I, dopo il punto 7 è aggiunto il punto seguente:

8. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 72

97A2238

DECRETO 4 marzo 1997.

Rinnovo e cancellazione di talune varietà di specie orticole dai rispettivi registri nazionali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195, che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 5 della legge n. 195/1976 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per le specie di piante orticole;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di specie di piante orticole;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte le varietà di specie orticole, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto l'art. 17, secondo comma, del regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1973, n. 1065, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali;

Considerato che il medesimo art. 17, secondo comma, prevede il rinnovo dell'iscrizione delle varietà per periodi determinati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-*bis,* che prevede la cancellazione di una varietà la cui validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione e il controllo delle sementi;

Atteso che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 gennaio, aggiornata al 12 febbraio 1997, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Per le varietà di pomodoro denominate *Long red* ed *Ovo rosso,* iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con il decreto ministeriale del 15 aprile 1986, l'iscrizione è rinnovata per anni dieci a partire dal 1° gennaio 1997.

Art. 2.

Le sotto elencate varietà, iscritte con decreto ministeriale del 15 aprile 1986 nei registri nazionali di specie di piante orticole, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Melone: *Sapporo;*

Pomodoro: *Camporosso, Cima, Mytos, Red Drake, Red Wing, Rubens, Tepo* e *Zenith.*

Art. 3.

La varietà di melanzana *Salangana,* iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale del 15 aprile 1986, è cancellata dal registro medesimo e, su richiesta del responsabile della conservazione in purezza, le relative sementi potranno essere certificate, controllate e commercializzate fino al 30 giugno 1999.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 81

97A2243

DECRETO 4 marzo 1997.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza per talune varietà di specie agricole.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, le varietà di specie agrarie ed ortive indicate nel dispositivo, per le quali, altresì, è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Sentito il parere della Commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 30 gennaio 1997 aggiornata al 12 febbraio 1997, in ordine alle richieste presentate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato a ciascuna:

Girasole: Irena;

Colza: Jessica;

da:	a:
Semundo Italia S.r.l. - via Frescarolo 115 - 43011 Busseto (Parma)	Semundo Italia S.r.l. - via Frescarolo 115 - 43011 Busseto (Parma) & Semundo Saatzucht GMBH Postfach 1300 Siemenstrasse, 43 - 42084 Rellingen (D).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 79

97A2240

DECRETO 4 marzo 1997.

Rinnovo della iscrizione di alcune varietà di specie agricole nei rispettivi registri nazionali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096, e 20 aprile 1976, n. 195, che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 della legge n. 1096/1971 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie agricole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto l'art. 19, ottavo comma, della legge numero 1096/1971;

Visto l'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1973, n. 1065 che stabilisce in dieci anni il periodo di durata della iscrizione delle varietà nei registri nazionali;

Considerato che il medesimo art. 17, secondo comma, prevede il rinnovo della iscrizione delle varietà per periodi determinati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, secondo comma, che stabilisce, per le varietà non reiscritte un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi e dei tuberi-seme di patata per un periodo massimo di anni tre a partire dalla scadenza della iscrizione;

Atteso che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella seduta del 30 gennaio 1997 aggiornata al 12 febbraio 1997, ha ritenuto di riconoscere nelle varietà indicate nel dispositivo la esistenza dei requisiti previsti nel citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Per le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, l'iscrizione è rinnovata per anni dieci:

Specie	Varietà	Data D.M. d'iscrizione
Barbabietola da zucchero	Arca	6-6-1986
Barbabietola da zucchero	Arco	15-4-1986
Barbabietola da zucchero	Cermo	6-6-1986
Barbabietola da zucchero	Duro	15-4-1986
Barbabietola da zucchero	Performa	15-4-1986
Barbabietola da zucchero	Scudo	15-4-1986
Mais	Alispot	15-4-1986
Mais	Bionica	15-4-1986
Mais	Country	15-4-1986
Mais	Derek-DK 562	15-4-1986
Mais	Furia	15-4-1986
Mais	Indianapolis	15-4-1986
Mais	Las Vegas	15-4-1986
Mais	Logos-DK 636	15-4-1986
Mais	New Orleans	15-4-1986
Mais	Primo	15-4-1986
Mais	Prisma G-4730	15-4-1986
Mais	Sagittario	15-4-1986
Mais	Serse	15-4-1986
Mais	Spazio	15-4-1986
Mais	Steve	15-4-1986
Mais	Tirso	15-4-1986
Mais	Tony	15-4-1986
Mais	Valeria	15-4-1986

Art. 2.

Le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	Varietà	Data D.M. d'iscrizione
Barbabietola da zucchero	Aida	15-4-1986
Barbabietola da zucchero	Armada	15-4-1986
Barbabietola da zucchero	Bushel	6-6-1986
Barbabietola da zucchero	Nina	6-6-1986
Barbabietola da zucchero	Paula	6-6-1986
Barbabietola da zucchero	Prisma	6-6-1986
Mais	Angelico	15-4-1986
Mais	Aniene	15-4-1986
Mais	Cres	15-4-1986
Mais	Dayton	15-4-1986
Mais	Dorothy	15-4-1986
Mais	Freedom	15-4-1986
Mais	Fucedro G-4630	15-4-1986
Mais	Genziana	15-4-1986
Mais	Kathy	15-4-1986
Mais	Menfi	15-4-1986
Mais	Neva	15-4-1986
Mais	Nisida	15-4-1986
Mais	Sparta	15-4-1986
Mais	Tebe	15-4-1986

Art. 3.

Per le sottoelencate varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di piante agricole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, l'iscrizione, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1996, non è rinnovata e le relative sementi potranno essere certificate, controllate e commercializzate fino al 30 giugno 1999:

Specie	Varietà	Data D.M. d'iscrizione
Mais	Giotto	15-4-1986
Mais	Michelangelo	15-4-1986
Mais	Tiziano	15-4-1986

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1, Risorse agricole foglio n. 80

97A2241

DECRETO 4 marzo 1997.

Iscrizione di alcune varietà di specie agricole nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che la Commissione sementi; di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 gennaio 1997 aggiornata al 12 febbraio 1997 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Classe Fao	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Mais			
Attor	600	S	Agritrading Srl - Tribiano (Milano)
Danie	700	S	
Morris	700	S	
Orange	300	S	Asgorw Seed Company - Kalamazoo, Michigan (USA)
Tevere	500	S	
Trebbia	600	S	
Missouri	600	S	
Metauro	700	S	
Silogold	700	S	
Actor SC 751	600	S	Semences Cargill - Peyehorade (F)
Sberry	500	S	
Elker	600	S	
Bennet	600	S	
Bromor	600	S	
Dickens	700	S	
Naudi	400	S	Caussade Semences - Caussade (F)
Miura	600	S	Ciba Geiby Spa - Casalmorano (Cremona) & Ciba Geiby Seed Division - Greensboro, NC (USA)
Simpatis	300	S	Coop de Pau - Lescar (F)
Gambier	400	S	
Pacifis	500	S	
Nogueris	600	S	
Superis	600	S	
Basilis	600	S	
Almud	700	S	
Idilis	700	S	
Campiglio	600	S	Coopsementi Scrl - Sossano (Vicenza)

Specie e varietà	Classe Fao	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Valonia	600	S	Custom Farm Seed-Momence, IL (USA)
Dalva	300	S	Dekalb Genetics Co.
Tim	500	S	Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb Italia Spa Venezia-Mestre
DK663	600	S	
Kiron	600	S	
DK653	600	S	
DK602	600	S	
Mitos	600	S	
DK600	600	S	
James	300	S	Venturoli Sementi Snc-Pianoro (Bologna) & Renk Int. Ltd-Sun Priarie, WI (USA)
Kennedy	500	S	
Marvin	600	S	
Hermoso	500	S	Fondazione Morando Bolognini S. Angelo Lodigiano (Lodi)
Meseta	600	S	
Pharaon	200	S	D.J. Van Der Have B.V. Kapelle (NL)
Inovator	200	S	
Vision	500	S	
Vanity	600	S	
Vaunt	600	S	
Molino	200	T	Force Limagrain Srl-Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Co. Kirland, Illinois (USA)
Belgrano	200	S	
Ocampo	500	S	
Bogotta	600	S	
Montero	600	S	
Alessia	600	S	
Tabora	700	S	
Maxer	700	S	
Caramba	200	S	Freiherr Von Moreau Saatzucht Moetzing (D) & Venturoli Sementi Snc-Pianoro (Bologna)
Goldacer	300	S	Golden Harvest/J.C. Robinson Seed Co. Waterloo, Nebraska (USA)
Goldavran	300	S	
Golduxy	300	S	
Goldaurum	400	S	
Goldepic	500	S	
Goldmagic	500	S	
Golfox	500	S	
Goldelen	500	S	
Goldabel	500	S	
Goldexpo	600	S	
Goldbravo	600	S	
Goldemily	600	S	
Goldpot	700	T	
Corsica	500	S	Hilleshog Nk Spa-Madignano (Cremona)
Lucerna	600	S	
Manosk	200	S	Hilleshog Nk S.A.-St. Jory (F)
Mazarin	300	S	
Madoc	300	S	
Full	400	S	Hubner Seed Co., Inc., West Lebanon, Indiana (USA)

Specie e varietà	Classe Fao	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Paraiso	400	S	
Fenice	600	S	Hilleshog Nk Spa-Madignano (Cremona) & Agritrading Srl - Tribiano (Milano)
Volcane	400	S	Holden's Foundation Seeds Inc. Williamsburg, Iowa (USA) & Corn States Int. - Andard (F)
Medlar	500	S	
Bounti	500	S	
Isosel	600	S	
Fangiano	600	S	
Serpico	600	S	
Lario	500	S	Ici Seeds-Slater, Iowa (USA) & Ses Europe N.V./S.A. Massa Lombarda (Ravenna)
Circeo	300	S	Institute for Breeding and Production of Field Crops Zagreb, Croazia
Deniro	400	S	Kws Italia Spa-Bologna & Kws Seed Inc. - Skakopee, MN (USA)
Orione	500	S	
Lupus	600	S	
Fabian	600	S	
Trapper	600	S	
Flamenco	700	S	
Pilpa	400	T	Maisadour-Mont de Marsan Cedex (F)
Twist	400	S	
Mirabo	500	S	
Giubileo	600	S	
Calcio	700	S	
Manila	500	S	Trisler Seeds Farms, Inc. Fairmount, Illinois (USA)
Andalusia	600	S	
Versilia	600	S	
Gibson	600	S	Specialty Grains, Inc. Bloomington, Illinois (USA)
Forcella	500	S	Stefanoni Clara Motta di Livenza (Treviso)
Certosa	700	S	
Corvara	600	S	
Azary	200	S	Mycogen Co. San Diego, California (USA)
Plaza	300	S	
Doblone	400	S	
Austin	400	S	
Abilene	500	S	
Sansone	700	S	
Rodica	200	S	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa-Sissa (Parma)
Ynessa	200	S	
Florentina	200	S	
Benicia	200	S	
Lustra	400	S	
Coralba	400	T	
Alborea	500	S	
Resista	500	S	
Ambrosia	500	S	
Pregia	600	S	
Tinta	600	S	
Kelada	600	S	
Extra	600	S	
Ilaria	600	S	
Xaviera	600	S	
Michela	700	S	
Assoluta	700	S	

Specie e varietà	Classe Fao	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Ercole	500	S	Semundo Italia Srl - Busseto (Parma) & Gutwein & Sons, Inc. Francesville, Indiana (USA)
Antonio	200	S	Semundo Italia Srl - Busseto (Parma) & Semundo Saatzucht-Rellingen (D)
Fattori	400	S	Triumph Seed Co., Inc. Ralls, Texas (USA)
Gardel	500	S	Verneuil Recherche Verneuil L'Etang (F)
Tasmania	500	S	
Pueblo	700	S	
Zulu	500	S	Wyffels Hybrids, Inc. Atkinson, Illinois (USA)
Smilla	500	S	
Furetto	600	S	
Blave	700	S	
Martora	700	S	
Meton	600	S	Tomen America, Inc. Buffalo Grove, Illinois (USA)
Arancio	300	S	S.I.S. Spa-S. Lazzaro di Savena (Bologna)
Helmut	600	S	Semundo Italia Srl-Busseto (Parma)
Sorgo			
Plexus	200	S	Hilleshog Nk S.A.-St. Jory (F)
Texor	200	S	Crosbyton Int. Seed Co. Crosbyton, Texas (USA)
Doricol	400	S	Pioneer Hi-Bred Int. Inc.
Cosmosol	300	S	Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa - Sissa (Parma)
Artaix	400	S	Union Des Cooperatives Agricoles Des Semences de Provence-Arles (F) & Venturoli Sementi Snc - Pianoro (Bologna)
Artois	400	S	
Argold	300	S	
Morvan	300	S	Rustica Prograin Genetique Fourques (F)
Aubrac	300	S	
Ibridi di Sorgo x erba sudanese			
Sweet-Creek	200	S	Crosbyton Int. Seed Co. Crosbyton, Texas (USA)

Specie e varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Barbabietola da zucchero		
Adria	P	Aurora Spa - Bottrighe (Rovigo)
Spazia	P	
America	D	Betaseed Inc.-Shakopee, Minnesota (USA) & KWS Italia Spa - Bologna
Valeta	D	D.J. Van Der Have B.V. Kapelle (NL)
Nettuno	D	
Plutone	D	
Brillante	D	Kuhn & Co. Int. B.V. Vlijmen (NL)
Gioiello	D	
Radiante	D	
Smeraldo	D	

Specie e varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Canaria	D	Maribo Seed-Holeby (DK)
Capri	D	
Creta	D	
Domingo	P	
Dorotea	D	Hilleshog AB - Landskrona (S)
Ippolita	D	
Pregio	D	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, Bergen (D) & Sementala - Cesena (Forlì)
Scelto	D	
Trono	D	

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1, Risorse agricole foglio n. 84

97A2242

DECRETO 4 marzo 1997.

Iscrizione di alcune varietà di specie orticole nei rispettivi registri.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante orticole e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 gennaio, aggiornata al 12 febbraio 1997, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate:

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le seguenti varietà sono iscritte, sino alla fine del decimo anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei registri delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi cerficate» o controllate in quanto «sementi standard», le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Asparago	
Gladio	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Marte	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Sirio	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Cipolla	
Kira	ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Vaquero	Sunseeds Ltd - Morgan Hill - California (USA)
Melone	
Amadeus	ISI Sementi S.p.a - Fidenza (Parma)
Avalon	ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Ernesto	Eugen Seed S.r.l. - Casaleone (Verona)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Fenix	Sunseeds Ltd - Morgan Hill - California (USA)
Giotto	Eugen Seed S.r.l. - Casaleone (Verona)
Kronos	Sunseeds Ltd - Morgan Hill - California (USA)
Miguel	Sunseeds Ltd - Morgan Hill - California (USA)
Myrtos	Sunseeds Ltd - Morgan Hill - California (USA)
Placido	Sunseeds Ltd - Morgan Hill - California (USA)
Tazio	Eugen Seed S.r.l. - Casaleone (Verona)
Peperone	
Kent	ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Pomodoro	
Appio	Cirio Ricerche S.C.P.A. - Piana di Monteverna (Caserta)
Baby Doc	Renato Faraone Mennella - Torre del Greco (Napoli)
Buonopeel	Renato Faraone Mennella - Torre del Greco (Napoli)
Casa del Sol	Sunseeds Ltd - Morgan Hill - California (USA)
Domiziano	Cirio Ricerche S.C.P.A. - Piana di Monteverna (Caserta)
Dylan	ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Ecupeel	Renato Faraone Mennella - Torre del Greco (Napoli)
Gypsy	Sunseeds Ltd - Morgan Hill - California (USA)
Halley	Orsetti Seeds Co. Inc. - Hollister - California (USA)
Kimera	Eugen Seed S.r.l. - Casaleone (Verona)
Krizia	Sunseeds Ltd - Morgan Hill - California (USA)
Magis	Cirio Ricerche S.C.P.A. - Piana di Monteverna (Caserta)
Partenio	Cirio Ricerche S.C.P.A. - Piana di Monteverna (Caserta)
Pelato d'Angri	Cirio Ricerche S.C.P.A. - Piana di Monteverna (Caserta)
Pompeo	Cirio Ricerche S.C.P.A. - Piana di Monteverna (Caserta)
Provvido	Cirio Ricerche S.C.P.A. - Piana di Monteverna (Caserta)
Rebecca	Sunseeds Ltd - Morgan Hill - California (USA)
Red Magic	Renato Faraone Mennella - Torre del Greco (Napoli)
Tenax	ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Zucchino	
Tevere	Sementi Dotto S.p.a. - Mortegliano (Udine)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, n. 82

97A2244

DECRETO 4 marzo 1997.

Cancellazione di varietà di specie agricole ed orticole dai rispettivi registri nazionali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà di talune specie agricole;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà di talune specie orticole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Considerato che i responsabili della conservazione in purezza delle suddette varietà hanno avanzato richiesta di cancellazione delle medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Sentito il parere della Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 30 gennaio 1997 aggiornata al 12 febbraio 1997;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole ed orticole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Soia- Glycine max	
Asia	25- 2-1993
Lord - CX 117	25- 2-1993
Magic	19- 4-1994
Zenith	20- 3-1992
Mais-Zea mays L.	
Bruno	20- 3-1995
Dekalb XL 342	24- 1-1972
Dekalb XL 75	03- 3-1973
Dekalb XL 85	21- 4-1978
Dual	21- 2-1994
Fiamma	20- 3-1995
Fontana	19-12-1990
Glauco - DK.550	20-12-1988
Lebel	19-12-1990
Licinio	20-12-1988
Plauto	15- 4-1986
Play	20- 3-1992
Premier	21- 2-1994
Publio	20-12-1988
Roy	15- 1-1990
Spot	25- 2-1993
Victor	13- 1-1979
Sorgo-Sorghum bicolor	
Dallas - DK 18	9- 3-1988
Esquirol - DK X 208	9- 3-1988
Kansas - DK 38	9- 3-1988
Sultano-Dekalb X 603	9- 3-1988
Texas DK A 28	9- 3-1988
Vigorsol	25- 2-1988
Girasole-Helianthus annuus L.	
Altair	9- 3-1988
Ofanto	20- 3-1992
Santerno	20- 3-1992
Patata-Solanum tuberosum L.	
Desiree	30-12-1970
Jaerla	30-12-1970
Lutetia	11- 2-1987
Monalisa	1- 3-1982

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 83

97A2239

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 marzo 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Manuel Vaquero Pineiro;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 febbraio 1997;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di Licenciado in lettere e filosofia-sezione storia e il dottorato in storia, conseguiti in Spagna dal dott. Manuel Vaquero Pineiro, nato a Oviedo (Spagna) il 20 novembre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1997

Il direttore: CIVELLO

97A2138

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari per l'anno 1996, in relazione all'iniziativa denominata «Euro: una moneta per l'Europa», rientrante nel «Programma di informazione del cittadino europeo».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Considerato che per la realizzazione del programma di informazione in Italia denominato «Euro: una moneta per l'Europa», iniziativa comune rientrante nel programma di informazione del Governo italiano, di quello del Parlamento europeo e delle tre azioni prioritarie di informazione della Commissione intraprese nel contesto del «Programma di informazione del cittadino europeo» è previsto un contributo comunitario di 2,089 Mecu, attraverso apposita convenzione che sarà resa operativa ad avvenuta approvazione della presente delibera;

Considerato che a fronte delle predette risorse rese disponibili dalla Comunità europea pari al 50 per cento del costo globale previsto per la suddetta iniziativa comune, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, complessivamente valutate in circa 4 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Udita la relazione del Ministro del tesoro;

Delibera:

1. L'intervento finanziario a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il cofinanziamento nazionale del programma pluriennale di informazione del grande pubblico e di gruppi specifici di cittadini in Italia sull'Euro e sul passaggio alla moneta unica europea, specificato in premessa, ammonta a complessivi 4 miliardi di lire.

2. La predetta quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente in favore del Ministero del tesoro, responsabile della realizzazione delle predette azioni di informazione.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale stabilita dalla presente delibera, in sintonia con il completamento dell'iter del cofinanziamento comunitario, anche negli anni successivi al 1996, fino a quando perdura l'intervento stesso.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 100

97A2196

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche «Madess II» - Materiali e dispositivi per l'elettronica dello stato solido.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 702 del 22 dicembre 1975, che all'art. 15 prevede la realizzazione, da parte del Consiglio nazionale delle ricerche di «programmi finalizzati», approvati dal CIPE;

Visto il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999», atto Camera dei Deputati n. 2063/*bis*-A presentato alla Presidenza il 31 luglio 1996, ed in particolare l'art. 21, punto 2, che stabilisce per il 1997 un limite massimo di 300 miliardi di lire a valere sulle assegnazioni complessive iscritte sul cap. 7502 dello stato di previsione del Ministero del-

l'università e della ricerca scientifica e tecnologica «contributo al CNR» quale somma destinata al finanziamento dei progetti finalizzati approvati dal CIPE;

Visto il piano triennale della ricerca 1994-96 che al capitolo 2.4.2 prevede fra gli obiettivi del piano, nell'ambito delle tecnologie diffusive, la ricerca nei settori dei materiali e delle tecnologie dell'informazione;

Vista la nota n. 3526 del 9 giugno 1995 trasmessa dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale è stata trasmessa, tra l'altro, la proposta di approvazione del progetto finalizzato CNR «Madess II - Materiali e dispositivi per l'elettronica dello stato solido» di durata quinquennale per un importo complessivo di 200 miliardi di lire;

Viste le note n. 1179 del 7 febbraio 1996 e n. 3800 del 30 maggio 1996 con le quali il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica oltre a trasmettere elementi integrativi ha attribuito carattere di priorità all'attivazione del progetto finalizzato «Madess II»;

Vista la legge n. 878 del 17 dicembre 1986, istitutiva del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici che, all'art. 1, prevede l'istruttoria tecnico-economica da parte del nucleo stesso dei piani e progetti d'investimento dello Stato e degli altri enti pubblici;

Vista la propria delibera dell'8 aprile 1987 che ha definito i criteri per l'istruttoria tecnico-economica relativa ai predetti progetti finalizzati, da espletarsi da parte del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Vista la relazione sul progetto finalizzato CNR «Madess II - Materiali e dispositivi per l'elettronica dello stato solido» trasmessa dal citato nucleo di valutazione degli investimenti pubblici con nota n. 8/2009 dell'11 dicembre 1996, che evidenzia una inadeguata esposizione degli impatti socio-economici del progetto e la non corrispondenza dell'intervento concernente le piccole e medie imprese alle finalità generali dei progetti finalizzati.

Considerata peraltro la rilevanza strategica della ricerca del settore dei materiali e dispositivi per l'elettronica dello stato solido e la sua idoneità a tradursi in risultati applicativi in grado di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema Paese;

Valutati gli sfavorevoli effetti sullo sviluppo derivanti dal livello comparativamente basso dell'impegno del nostro Paese nel settore della ricerca;

Ritenuto pertanto di non differire ulteriormente l'avvio dell'attività di ricerca prevista del progetto;

Considerata l'esigenza che anche le azioni di politica della ricerca concorrano, ove compatibile con il perseguimento del loro scopo primario, al rafforzamento delle aree depresse del territorio nazionale;

Tenuto conto dell'esigenza di accrescere l'efficacia dei progetti finalizzati come strumento di politica della ricerca nonché di assicurare ai progetti stessi un quadro di maggiori certezze finanziarie;

Ritenuto opportuno che nella predisposizione dei progetti venga, in modo più ampio e sistematico, dimostrato l'impatto socio-economico degli interventi previsti;

Udita la relazione del sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. È approvato il progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche denominato «Madess II - Materiali e dispositivi per l'elettronica dello stato solido» di cui alle premesse.

2. Il fabbisogno finanziario complessivo destinato alla realizzazione del progetto, da reperire nell'ambito delle assegnazioni annuali al CNR, tenuto conto del limite massimo previsto annualmente per il finanziamento dei progetti finalizzati, è fissato nella misura massima di 200 miliardi di lire secondo l'articolazione annua di seguito indicata:

ANNI					TOTALE in miliardi di lire
1997	1998	1999	2000	2001	
39.93	46.46	48.42	37.05	28.14	200

L'attivazione della linea individuata nello studio di fattibilità come «piccole e medie imprese» per un finanziamento di 20 mld. resta subordinata all'accertamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della coerenza di tale linea con il ruolo di ricerca e trasferimento che caratterizza i progetti finalizzati.

Delle risultanze di tale accertamento verrà informato il CIPE entro febbraio 1997.

3. Nelle fasi di avvio ed attuazione del progetto il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche avvalendosi di esperti del nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, verificherà:

a) che, nella fase di avvio, sia data ampia diffusione, mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle tematiche del progetto, della possibilità di accesso ai finanziamenti, dei criteri di valutazione delle domande di ricerca;

b) il carattere integrativo dell'eventuale ricorso ad ulteriori strumenti di intervento finanziario, al fine di evitare ogni possibile duplicazione nell'impiego di fondi pubblici;

c) che gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche si impegnino a favorire, ove compatibile con l'efficacia dell'intervento il coinvolgimento nel progetto di unità operative localizzate nelle aree dell'obiettivo 1;

d) che sia assicurato il coordinamento con analoghe iniziative in corso di svolgimento e da svolgersi a cura di altre amministrazioni;

e) che il finanziamento delle varie fasi sia correlato all'avanzamento delle attività ed al raggiungimento degli obiettivi previsti per le fasi precedenti;

f) che i risultati del progetto e l'articolazione pluriennale dei costi siano in linea con le indicazioni contenute nello studio di fattibilità e che sia perseguita, a cura della direzione del progetto, una piena integrazione fra i temi delle ricerche.

4. Il Ministro dell'univeristà e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il mese di giugno 1997 presenterà al CIPE una relazione sullo stato di attuazione dei progetti finalizzati e sull'esistenza di eventuali problematiche di copertura finanziaria, proponendo, se del caso le opportune rimodulazioni dei progetti in corso.

5. Entro il mese di giugno 1997 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenterà inoltre al CIPE una proposta di modifica delle procedure di approvazione dei progetti, ispirata a criteri di semplificazione, contenimento dei tempi, certezza di durata;

invita

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a:

a) sollecitare il CNR a predisporre strumenti idonei ad assicurare, in sede di messa a punto delle proposte di progetto, una più approfondita e sistematica analisi degli impatti socio-economici degli interventi previsti, informando il CIPE delle misure adottate;

b) promuovere, in vista della predisposizione della prossima legge di bilancio l'istituzione di apposito capitolo per il finanziamento dei progetti finalizzati.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 83

97A2199

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Proroga del termine iniziale dei lavori per l'esecuzione del contratto di programma della Stoppani Crotone S.r.l.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG.(95)D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria deliberazione del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, con la quale è stato approvato il contratto di programma con la Stoppani Crotone S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 4/4187/96 del 9 dicembre 1996 con la quale il servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto al Comitato una richiesta di proroga di sei mesi della data di inizio del programma oggetto del contratto summenzionato;

Considerato che il ritardo nell'inizio dei lavori, che non rende possibile l'osservanza del termine del 31 dicembre 1996 dedotto in contratto, non appare imputabile alla società, stante l'avvenuta indizione di un'iniziativa referendaria a livello locale circa il programmato impianto, con conseguente assoluta incertezza sui tempi di rilascio dell'autorizzazione necessaria all'avvio degli investimenti;

Ritenuto opportuno concedere una proroga di sei mesi del termine originario del 31 dicembre 1996 per consentire alla Stoppani Crotone S.r.l. di adempiere tutti gli obblighi contrattuali che essa avrebbe dovuto assolvere entro tale termine;

Su proposta del Minsitro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine per l'avvio degli investimenti oggetto del contratto di programma con la Stoppani Crotone S.r.l. è prorogato al 30 giugno 1997.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 84

97A2200

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Legge n. 641/1996, recante risorse a favore delle aree depresse. Riparto della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che autorizza la contrazione di mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale che demanda a questo Comitato di procedere al riparto degli importi derivanti dall'accensione dei mutui stessi;

Viste le proprie delibere in data 12 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1996) e 8 agosto 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996), con le quali, nel ripartire programmaticamente gli importi di cui sopra, questo Comitato ha riservato una quota complessiva del 30% al finanziamento dei progetti infrastrutturali e dei programmi di sviluppo e mantenimento della base produttiva di cui al punto 4 della delibera per prima menzionata, attribuendo la quota medesima in ragione del 50% agli interventi di area ed in ragione del residuo 50% agli interventi di settore;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 1996, in corso di pubblicazione, con la quale è stata ripartita la citata quota del 30%;

Considerato che, per quanto concerne gli interventi di settore, il riparto di cui sopra è stato effettuato sulla base di intese raggiunte tra le amministrazioni centrali, tenendo conto sia delle esigenze più immediate connesse in particolare ad interventi sostitutivi di altri già cofinanziati dall'Unione europea, ma non di pronta eseguibilità, sia dei diversi canali di finanziamento che alcune amministrazioni possono in parte attivare;

Considerato che, in tale contesto, è stato assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un importo di 50 miliardi, destinato indistintamente al finanziamento dei progetti proposti dal Dipartimento per il turismo e dal Dipartimento per le aree urbane;

Considerato che è opportuno procedere all'individuazione della quota attribuibile a ciascuno dei citati dipartimenti anche in vista dell'imminente avvio dell'azione di concertazione tra Amministrazioni centrali e regionali prevista al punto 1.2. della richiamata delibera del 18 dicembre 1996;

Considerato che tra i menzionati dipartimenti sono state raggiunte intese per il riparto del suddetto importo di 50 miliardi, sulla base della medesima metodologia adottata in sede di attribuzione, alle singole amministrazioni centrali, delle risorse ad esse complessivamente riservate;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Delibera:

L'importo complessivo di 50 miliardi attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la delibera del 18 dicembre 1996, meglio specificata in premessa, è così ripartito:

Dipartimento per il turismo 14 miliardi;

Dipartimento per le aree urbane 36 miliardi.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 102

97A2197

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1991;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di trasporti rapidi di massa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza la contrazione di mutui, entro i limiti di impegno previsti dalla norma stessa e con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle aree depresse del territorio nazionale, di opere infrastrutturali approvate da questo Comitato, su propo-

sta formulata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le amministrazioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, a valere sui mutui come sopra attivabili, destina 600 miliardi al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa, secondo le procedure previste dalla richiamata legge n. 211 e successive modificazioni, alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali ed alla metanizzazione, demandando a questo Comitato di ripartire l'importo tra le suddette tipologie di intervento;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito nella legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992, autorizzando a tal fine per l'anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi; mentre, al comma 2, modifica il termine per la presentazione della progettazione esecutiva;

Vista la nota n. 380 del 7 maggio 1996 con la quale la Cassa depositi e prestiti sviluppa conteggi in merito all'utilizzo dei fondi previsti dall'allora vigente decreto-legge n. 199/1996;

Viste le proprie delibere in data, rispettivamente, 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996), e 27 novembre 1996 (in corso di pubblicazione), delibere con le quali questo Comitato ha proceduto ad un primo riparto delle risorse recate dal provvedimento normativo per ultimo citato;

Vista la propria delibera in data 8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1996, con la quale questo Comitato ha provveduto all'adempimento previsto dal citato art. 1, comma 79, della legge n. 549/1995, attribuendo 200 miliardi a ciascuna delle tipologie da esso considerate;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che autorizza la contrazione di mutui quindicennali, con totale ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, demandando a questo Comitato di effettuare il riparto delle somme così ritraibili, e che specifica in via generale la durata dei mutui attivabili ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995;

Viste le proprie delibere in data, rispettivamente, 12 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1996), 8 agosto 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996) e 18 dicembre 1996 (in corso di pubblicazione), con le quali sono stati ripartiti programmaticamente gli importi derivanti dai mutui previsti all'art. 1 del provvedimento richiamato al punto precedente ed in particolare riservato il 2% di detti importi al finanziamento di interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), che differisce al 1998 la decorrenza del limite di impegno previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 517/1996, convertito nella legge n. 611/1996;

Vista la nota n. 18805 del 12 dicembre 1996 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro dei lavori pubblici, delegato alle aree urbane, formulano la proposta per l'ulteriore riparto delle risorse disponibili di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 517/1996, convertito nella legge n. 611/1996, e per l'utilizzo dei fondi riservati da questo Comitato al finanziamento di interventi di trasporto rapido di massa nelle aree depresse;

Vista la nota n. 34(56)/211 del 22 gennaio 1997 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione fornisce puntualizzazioni in ordine al costo dell'intervento proposto dal comune di Terni e rappresenta alcune problematiche insorte in sede di attuazione delle precedenti direttive formulate da questo Comitato;

Preso atto di quanto previsto dal regolamento CEE n. 2081/1993 del consiglio delle Comunità europee in ordine all'individuazione delle aree depresse del territorio nazionale rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5*b*;

Preso atto che l'individuazione degli interventi di cui si propone l'ammissione a finanziamento è stata effettuata tenendo conto della graduatoria predisposta dalla Commissione di alta vigilanza, prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995, convertito nella legge n. 204/1995, e degli approfondimenti effettuati in prosieguo;

Preso atto che la proposta di un impiego integrato delle risorse disponibili per il settore corrisponde alla raccomandazione formulata con la citata delibera del 27 novembre 1996 da questo Comitato, che nell'occasione aveva tra l'altro proceduto a specifici accantonamenti per interventi relativi alle aree metropolitane di Napoli e di Palermo;

Preso atto che per l'intervento relativo all'area di Bari gli enti interessati sono pervenuti alla stipula di un apposito accordo di programma, optando — tra i due progetti a suo tempo presentati per un medesimo itinerario — per il progetto predisposto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 211/1992, e preso atto quindi che l'intervento ora sottoposto all'approvazione di questo Comitato è riconducibile alla fattispecie di cui alla delibera sopra citata;

Preso atto che per l'intervento relativo a Napoli non risulta ancora pervenuta la documentazione progettuale integrativa richiesta dalla suddetta Commissione di alta vigilanza e che non è quindi al momento possibile procedere all'utilizzo del relativo accantonamento;

Ritenuto di confermare le valutazioni formulate nella seduta del 27 novembre 1996 in ordine all'opportunità

di non procrastinare la realizzazione di altri interventi intesi a razionalizzare la mobilità e suscettibili di favorire il rilancio dell'occupazione;

Ritenuto di confermare altresì i criteri per il riparto delle risorse disponibili adottati nelle precedenti occasioni;

Ritenuto di dettare direttive riferibili anche agli interventi in precedenza approvati ai sensi della legge n. 211/1992 per risolvere le problematiche rappresentate dal Ministero dei trasporti e della navigazione ed ulteriori problematiche emerse in fase istruttoria;

Udite le relazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici, delegato alle aree urbane, che, tra l'altro, rappresentano l'opportunità di un contestuale avvio degli interventi relativi a Livorno ed a Terni, classificatisi a parità nella citata graduatoria della Commissione di alta vigilanza, e che evidenziano, in tale contesto, la possibilità di finanziare al momento una prima tratta funzionale del progetto concernente Livorno, in linea del resto con quanto prospettato dallo stesso comune interessato;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica che, anche in considerazione della raccomandazione di questo Comitato circa l'impiego coordinato dei finanziamenti riservati al settore, dichiara di far propria la proposta dei suddetti Ministri per la parte concernente l'utilizzo delle risorse per le aree depresse;

Delibera:

1. *Finanziamento di interventi a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 517/1996 convertito nella legge n. 611/1996.*

È approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge numero 211/1992, l'intervento di cui appresso:

Palermo - Sistema tramviario. Potenziamento passante ferroviario.

A detto intervento è destinata annualmente una quota delle disponibilità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito nella legge 4 dicembre 1996, n. 611, nella misura massima di lire 12.044,5 mln. annui e per la durata di 30 anni a decorrere dal 1998.

In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti il relativo contributo sarà ceduto, direttamente e per l'intero periodo previsto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione alla Cassa stessa, che provvederà a concedere all'ente beneficiario il relativo mutuo di importo corrispondente al valore attuale del contributo così ceduto, calcolato applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa.

2. *Finanziamento di interventi a carico delle risorse per le aree depresse.*

All'intervento di cui al punto precedente ed agli altri interventi indicati nel prospetto allegato quale parte integrante della presente delibera e che vengono del pari approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, è destinata una quota a carico delle risorse riservate al settore dalle delibere di questo Comitato dell'8 agosto 1996 e del 18 dicembre 1996, meglio specificate in premessa, nella misura massima indicata nella colonna 2 del prospetto stesso.

L'importo di 200 miliardi che con la presente delibera viene destinato al menzionato intervento di Palermo a valere sulle risorse riservate al settore dalla delibera del 18 dicembre 1996 è imputato sulle somme derivanti dai mutui di cui all'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno 1998, dall'art. 1 del decreto-legge numero 548/1996 convertito nella legge n. 641/1996.

Le quote che con la presente delibera vengono destinate al suddetto intervento ed agli altri interventi di cui all'allegato prospetto a carico del finanziamento complessivo riservato al settore dalla delibera dell'8 maggio 1996 sono imputate sulle somme derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 244/1995 convertito nella legge n. 341/1995, a valere sul limite di impegno relativo all'anno 1997.

3. *Disposizioni comuni ai punti 1 e 2.*

3.1. L'approvazione definitiva degli interventi resta subordinata alla trasmissione, da parte del comune interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del costo residuo.

La documentazione di cui al comma precedente dovrà pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera. I soggetti proponenti interventi che includono la realizzazione di parcheggi devono individuare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale,* il costo della realizzazione di detti parcheggi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992.

3.2. Come specificato la quota di contributo di cui al punto 1 e le quote indicate nell'allegato prospetto sono da intendere come misure massime di finanziamento. Gli importi definitivi saranno quantificati, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 3.1, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il costo totale dell'intervento dovrà ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonché l'IVA. Prima che si pervenga all'approvazione della progettazione esecutiva il citato Dicastero verificherà l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente: l'eventuale esito negativo della verifica e comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale.

3.3. I soggetti beneficiari di finanziamenti relativi ad interventi che includono infrastrutture di sosta dovranno, in sede di presentazione della progettazione esecutiva, confermare la realizzazione dei parcheggi e documentare le fonti individuate per la copertura del relativo costo. Si applicano le disposizioni di cui al punto precedente in ordine all'onere di accertamento dell'effettiva esistenza della copertura finanziaria da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché in ordine alle conseguenze di eventuali esiti negativi di tale accertamento.

3.4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà a comunicare a questo Comitato i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle economie eventualmente conseguite anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.

3.5. I soggetti beneficiari che in sede di definizione del progetto esecutivo — anche attraverso gare pubbliche — conseguano una riduzione del costo totale dell'investimento relativo al sistema rapido di massa prescelto, a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o a seguito dell'adozione di project financing, possono trattenere il 50% della riduzione della corrispondente quota a carico dello Stato già destinata, da portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine la quota di partecipazione dello Stato viene indicata, nella colonna 3 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al costo complessivo dell'investimento.

Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi saranno acquisite allo Stato.

3.6. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari.

3.7. È confermato l'accantonamento disposto al punto 2.1 della delibera del 27 novembre 1996 e sono altresì confermate le indicazioni concernenti le verifiche progettuali di cui al punto stesso e le conseguenze relative a tali verifiche.

Le risorse che risultino comunque disponibili anche a seguito della conclusione negativa dell'istruttoria di cui al comma precedente saranno assegnate da questo Comitato, sempre sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione di alta vigilanza, anche prescindendo, in carenza di interventi riconducibili ad una delle due categorie considerate, dalla percentuale di riparto tra aree metropolitane e aree urbane sinora applicata.

3.8. Il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza, nella fase di concreta realizzazione degli interventi finanziati, in coordinamento con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. *Disposizioni riferibili anche agli interventi approvati con precedenti delibere ai sensi della legge n. 211/1992.*

4.1. Ai fini della dimostrazione della disponibilità, da parte degli enti locali interessati, della quota di cofinanziamento prevista per i programmi di intervento approvati con la presente delibera e con le precedenti delibere, nonché ai fini della dimostrazione della disponibilità del finanziamento dei parcheggi inclusi nei programmi stessi, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

4.2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto da questo Comitato al secondo comma del punto 3.5 della presente delibera, nonché al secondo comma dei punti 3 della delibera del 20 novembre 1995, 3 della delibera del 21 dicembre 1995, 1.3 della delibera dell'8 maggio 1996, 1.5 della delibera del 27 novembre 1996 gli enti beneficiari di contributi a carico dei limiti di impegno previsti dalla legge n. 211/1992 e della legge n. 611/1996, qualora realizzino economie nella fase di affidamento dell'esecuzione dei lavori, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dall'espletamento della relativa gara, al Ministero dei trasporti e della navigazione ed alla Cassa depositi e prestiti il nuovo quadro economico progettuale dell'opera, evidenziando le economie rispetto all'importo del progetto esecutivo come sopra approvato. La Cassa depositi e prestiti provvederà a ridurre, in misura corrispondente, il finanziamento a carico dello Stato, comunicando al citato Ministero l'entità definitiva di detto finanziamento.

Per gli interventi finanziati, in tutto od in parte, a carico delle risorse per le aree depresse gli enti beneficiari che realizzino economie nella fase di affidamento dell'esecuzione dei lavori sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente, nel medesimo termine ivi stabilito, al Ministero dei trasporti e della navigazione che provvederà a ridurre corrispondentemente il finanziamento concesso.

Questo Comitato potrà successivamente destinare le economie così realizzate.

5. *Relazione.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvederà a riferire annualmente a questo Comitato sullo stato di attuazione del complessivo programma di interventi approvato da questo Comitato medesimo entro il termine indicato al punto 2.2 della delibera dell'8 maggio 1996 e sino alla completa realizzazione del programma stesso.

Come precisato nell'occasione ed al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro complessivo di valutazione in relazione al ruolo programmatorio ad esso rimesso dalla normativa vigente, il predetto Ministro riferirà anche sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulle ulteriori misure che ritenga sia necessario adottare.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 103

RIPARTO FONDI DELIBERE C.I.P.E. 8 maggio 1996 e 18 dicembre 1996
(in milioni)

Intervento	Costo totale investimento (a) (1)	Quota a carico Stato		Delibera di riferimento
		Importo (2)	Percentuale (3=2/1)	
1. AREE METROPOLITANE:				
Palermo				
Sistema tramviario	665.000	200.000 *(b)*	50 *(c)*	18-12-1996
Potenziamento passante ferroviario		8.212,6 *(b)*		8- 5-1996
Bari Collegamento del quartiere S. Paolo all'area metropolitana	145.603	72.801,5	50	8- 5-1996
TOTALE PARZIALE . . .	810.603	281.014,1		8- 5-1996
2. AREE URBANE:				
Potenza Impianto di collegamento meccanizzato Portasalza-Cocuzzo	31.593	15.796,5	50	8- 5-1996
Livorno Tramvia urbana: tratta funzionale	114.000	57.000	50	8- 5-1996
Terni Sistema ettometrico a cabine - Linea 1	50.172	25.086	50	8- 5-1996
TOTALE PARZIALE . . .	195.765	97.882,5		
TOTALE GENERALE . . .	1.006.368	378.896,6 *(d)*		

(a) Al lordo degli oneri per parcheggi, ove inclusi.
(b) A completamento del finanziamento di cui al punto 1 della presente delibera.
(c) Calcolato tenendo conto anche del finanziamento di cui al punto 1 della presente delibera, suscettibile di attivare un volume di investimenti di 124.287,4 milioni secondo le previsioni formulate in relazione al valore attuale della contribuzione erariale computato applicando un tasso di sconto del 4,5% semestrale, pari al tasso a suo tempo comunicato dalla Cassa depositi e prestiti. La quota di investimento a carico dello Stato ammonta quindi a 332.500 milioni.
(d) La quota complessiva a carico dello Stato, tenendo conto del finanziamento di cui al punto 1, è di L. 503.184 milioni.

97A2198

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 20 marzo 1997.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relativa alla campagna per elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni della provincia autonoma di Bolzano.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Vista la nota 17 marzo 1997, n. 13, del commissario del Governo per la provincia di Bolzano con la quale è data notizia dell'avvenuta fissazione per il giorno 4 maggio 1997, in primo turno, e per il giorno 18 maggio, nell'eventuale secondo turno, dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del comune di Chiusa (Bolzano);

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche ovvero edizioni locali di queste, nonché le emittenti radiotelevisive, che hanno diffusione nel comune di Chiusa, interessate agli eventi locali;

Dispone:

Art. 1.

Comunicazioni preventive

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del comune di Chiusa (Bolzano) fissata per il giorno 4 maggio 1997, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 1° aprile 1997, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda.

2. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale del comune di Chiusa (Bolzano), sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 1° aprile 1997 attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto.

Art. 2.

Disposizioni applicabili

1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente atto si applicano, alle testate ed alle emittenti interessate agli eventi del comune di Chiusa, tutte le disposizioni del regolamento 26 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 1997.

2. Il termine per l'invio del codice di autoregolamentazione di cui all'art. 7, comma 4, del regolamento 26 febbraio 1997 è fissato al 1° aprile 1997.

3. Il termine 11 aprile 1997 indicato nel comma 2 dell'art. 19 del regolamento 26 febbraio 1997 è sostituito con il termine 18 aprile 1997.

4. La data dell'eventuale secondo turno di votazione indicata nell'art. 17 del regolamento 26 febbraio 1997 si intende sostituita con quella del 18 maggio 1997.

Art. 3.

Operatività delle disposizioni

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

Il Garante: CASAVOLA

97A2267

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 31 gennaio 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area a nord dell'abitato di Ispica, ricadente nei territori comunali di Rosolini, Noto, Modica e Ispica.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5029 del 12 gennaio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica dell'area situata a nord dell'abitato di Ispica, interessante la cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scarangio e cava Candelaro, ricadente nei territori comunali di Rosolini (Siracusa), Noto (Siracusa), Modica (Ragusa) e Ispica (Ragusa), la stessa è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di 2 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5029 del 12 gennaio 1995 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali di Siracusa e Ragusa con note numeri 72 del 4 gennaio 1997 e 277 del 23 gennaio 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico, alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente nell'area situata a nord dell'abitato di Ispica, interessante la cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scarangio e cava Candelaro, ricadente nei territori comunali di Rosolini (Siracusa), Noto (Siracusa), Modica (Ragusa) e Ispica (Ragusa), meglio individuata nel decreto n. 5029 del 12 gennaio 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area situata a nord dell'abitato di Ispica, interessante la cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scarangio e cava Candelaro, ricadente nei territori comunali di Rosolini (Siracusa), Noto (Siracusa), Modica (Ragusa) e Ispica (Ragusa), per effetto del decreto n. 5029 del 12 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5029 del 12 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995, facente parte dell'area situata a nord dell'abitato di Ispica, interessante la cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scarangio e cava Candelaro, ricadente nei territori comunali di Rosolini (Siracusa), Noto (Siracusa), Modica (Ragusa) e Ispica (Ragusa), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Rosolini, Noto, Modica e Ispica, dove gli interessati potranno prenderne visione.

Le soprintendenze di Siracusa e Ragusa comunicheranno a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo dei comuni di Rosolini, Noto, Modica e Ispica.

Palermo, 31 gennaio 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A2113

DECRETO ASSESSORIALE 31 gennaio 1997.

Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea del territorio denominato «Capo Milazzo», in Milazzo.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 8297 del 19 dicembre 1994, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica del territorio denominato Capo Milazzo, ricadente nel territorio comunale di Milazzo, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerata l'avvenuta scadenza del termine sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 8297 del 19 dicembre 1994 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali di Messina, con nota prot. n. 10733 del 9 dicembre 1996, pervenuta a questa Direzione beni culturali ed ambientali il 18 gennaio 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del Presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40, per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio di Capo Milazzo, ricadente nel territorio del comune di Milazzo, area meglio individuata nel decreto n. 8297 del 19 dicembre 1994 preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovato, per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sulla zona di territorio denominata Capo Milazzo, ricadente nel territorio del comune di Milazzo,

per effetto del decreto n. 8297 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, secondo le disposizioni, le modalità, e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 8296/94, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, facente parte del comune di Milazzo, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Milazzo, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Milazzo, dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Messina comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Milazzo.

Palermo, 31 gennaio 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A2114

DECRETO ASSESSORIALE 3 febbraio 1997.

Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea di tutto il territorio dell'Istmo di Vulcano, nell'isola di Vulcano.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 8298 del 19 dicembre 1994, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica di tutto il territorio dell'Istmo di Vulcano nell'isola di Vulcano, facente parte del comune di Lipari, lo stesso è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di 2 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 8298 del 19 dicembre 1994 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina con nota n. 10995 del 16 dicembre 1996;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo

comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea per tutto il territorio dell'Istmo di Vulcano nell'isola di Vulcano facente parte del comune di Lipari (Messina), meglio individuata nel decreto n. 8298 del 19 dicembre 1994, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Considerato, altresì, che l'intero arcipelago delle Isole Eolie risulta parimenti vincolato con decreto n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovato, per un ulteriore biennio dalla data della sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, per tutto il territorio dell'Istmo di Vulcano nell'isola di Vulcano, facente parte del comune di Lipari (Messina) per effetto del decreto n. 8298 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, per tutto il territorio dell'Istmo di Vulcano nell'isola di Vulcano, facente parte del comune di Lipari (Messina) descritto ed individuato nel decreto n. 8298 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Lipari dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Messina comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Lipari.

Palermo, 3 febbraio 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A2115

ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI GRADO UNIVERSITARIO DI PALERMO

DECRETO PRESIDENZIALE 2 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 31 agosto 1933;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1965, n. 940;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 1446, e successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1982, n. 245 e 19 febbraio 1983, n. 214;

Vista la nota n. 1403 del 9 ottobre 1996 con cui si inviava al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la proposta di modifica statutaria deliberata, su proposta del consiglio direttivo, dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 settembre 1996 e relativa all'adeguamento del piano di studi dell'Isef di Palermo a quello già vigente presso l'Isef di Roma, in ottemperanza alla ministeriale n. 1199 del 12 giugno 1996;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1996, relativo all'adeguamento dell'ordinamento triennale degli studi a quello dell'Isef statale di Roma con recepimento delle osservazioni degli uffici del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto la nota n. 1422 del 23 ottobre 1996 relativa alle osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cui il Consiglio universitario nazionale rinvia;

Considerato necessario, in ottemperanza alla citata ministeriale n. 1422, apportare modifiche agli articoli 20, 21, 22 e 23 del vigente statuto dell'Isef di Palermo;

Decreta:

Gli articoli 20, 21, 22 e 23 del vigente statuto dell'Isef di Palermo sono riformulati nel modo che segue:

Art. 20. — Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Lo studente, nel periodo stabilito in ciascun anno accademico, è invitato ad indicare le materie complementari, tra quelle previste dal presente statuto, per le quali il consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore, avrà affidato l'incarico d'insegnamento.

Art. 21. *Discipline di base.*

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia e antropometria;

3) biologia con elementi di chimica e di fisica;

4) cinesiologia e rieducazione funzionale;

5) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

6) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

7) igiene della scuola e dello sport;

8) medicina dello sport e pronto soccorso;

9) pedagogia;

10) psicologia;

11) storia dell'educazione fisica e dello sport;

12) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

13) teoria e metodologia delle attività motorie;

14) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

15) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

16) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

17) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi;

18) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

19) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica.

Discipline d'indirizzo

A) Biologico applicato:

elementi di fisica generale ed informatica;

idroclimatologia;

igiene generale;

scienza dell'alimentazione;

traumatologia dell'apparato locomotore;

biomeccanica.

B) Storico-letterario-normativo:

giornalismo sportivo;

istituzioni di diritto pubblico;

legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport;

lingua straniera;

lingua e letteratura italiana;

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche;

teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica.

C) Tecnico-didattico:

didattica dell'educazione fisica e dello sport;

teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia;

teoria, tecnica e didattica della scherma;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per i portatori di handicap (facoltativa/obbligatoria);

teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive;

teoria e metodologia dell'allenamento.

Gli insegnamenti nei cui programmi siano previste esercitazioni tecnico-sportive si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

PIANO DEGLI STUDI

Il corso triennale di diploma di educazione fisica è articolato per discipline e per anni di corso secondo il seguente schema:

Scienze biologiche applicate

(*) Anatomia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
(*) Antropologia e antropometria		2	
(*) Biologia con elementi di chimica e di fisica	1		
(*) Cinesiologia e rieducazione funzionale			3
(*) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia		2	
(*) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
(*) Igiene della scuola e dello sport	1		
(*) Medicina dello sport e pronto soccorso			3
Elementi di fisica generale ed informatica	1		
Idroclimatologia	1		
Igiene generale	1		
Scienza dell'alimentazione	1		
Traumatologia dell'apparato locomotore			3
Biomeccanica			

Scienze socio-psico pedagogiche

(*) Pedagogia	1	2	
(*) Psicologia		2	3

Scienze storico-letterarie e giuridico-normative

(*) Storia dell'educazione fisica e dello sport	1		
Giornalismo sportivo	1		
Istituzioni di diritto pubblico	1		
Legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport	1		
Lingua e letteratura italiana	1		
Lingua straniera	1		
Sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche	1		
Teoria, ritmica ed estetica dello musica applicata all'educazione fisica ed allo sport	1		

Scienze delle attività motorie

1) Attività motorie educative:

(*) Teoria e metodologia delle attività motorie		2	3
(*) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica	1	2	
(*) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica		2	3
Didattica dell'educazione fisica e dello sport			3
Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e dei giochi per l'infanzia			3

2) Attività motorie degli sport:

(*) Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera		2	3
(*) Teoria, tecnica e didattica dello ginnastica attrezzistica		2	3
(*) Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi	1	2	
(*) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie	1	2	
Teoria, tecnica e didattica della scherma			3
Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive			3
Teoria e metodologia dell'allenamento ...			

3) Attività motorie correttive:

(*) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva		2	3
(*) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa/obbligatoria)			3

(*) Discipline di base.

Pertanto gli studenti dovranno sostenere gli esami secondo il seguente schema di piano di studi:

Primo anno di corso:

1) biologia con elementi di chimica e di fisica;

2) igiene della scuola e dello sport;

3) storia dell'educazione fisica e dello sport;

4) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

5) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

6) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: sei esami.

Secondo anno di corso:

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia ed antropometria;

3) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

5) pedagogia;

6) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

7) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

8) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

Totale: otto esami.

Terzo anno di corso:

1) cinesiologia e rieducazione funzionale;

2) medicina dello sport e pronto soccorso;

3) psicologia;

4) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

5) teoria e metodologia delle attività motorie;

6) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

7) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

8) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

9) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap;

10) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: dieci esami.

Art. 22. — La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline di cui all'art. 21 del presente statuto.

Lo studente è tenuto a seguire i corsi e a sostenere gli esami nel rispetto delle annualità indicate nel medesimo art. 21.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e sempreché le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti previsti dallo schema di piano di studi riportato all'art. 21.

Art. 23. — L'esame di diploma consiste nelle seguenti prove:

a) svolgimento di una esercitazione teorica e pratica su un problema didattico dell'educazione fisica e degli sports;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento che l'allievo avra concordato con l'insegnante almeno sei mesi prima dell'esame;

c) trattazione orale di due tesine, scelte e richieste dal candidato almeno tre mesi prima, su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 2 dicembre 1996

Il presidente: LETO

97A2103

ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA

DECRETO DIRETTORIALE 13 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Visto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1194 del 12 giugno 1996, con la quale è stata rappresentata l'opportunità di operare le necessarie modifiche di statuto per adeguare il piano degli studi di questo istituto a quello dell'ISEF statale di Roma;

Considerato che in ordine alle modifiche deliberate dagli organi di governo dell'Istituto nelle sedute del 19 e 20 settembre 1996 sono state formulate le osservazioni di cui alla nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1423 del 23 ottobre 1996;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale, in data 31 ottobre 1996, nell'esprimere parere favorevole a riguardo, ha recepito tali osservazioni;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1451 del 4 novembre 1996;

Viste le delibere del consiglio direttivo del 13 novembre 1996 e del consiglio di amministrazione del 20 novembre 1996, con le quali si è ritenuto di conformarsi integralmente al parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 dello statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Bologna sono soppressi e così sostituiti:

Art. 19. — Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Art. 20. *(Discipline di base).*

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) Antropologia e antropometria;

3) Biologia con elementi di chimica e di fisica;

4) Cinesiologia e rieducazione funzionale;

5) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

6) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

7) Igiene della scuola e dello sport;

8) Medicina dello sport e pronto soccorso;

9) Pedagogia;

10) Psicologia;

11) Storia dell'educazione fisica e dello sport;

12) Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

13) Teoria e metodologia delle attività motorie;

14) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

15) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

16) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

17) Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi;

18) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

19) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica.

Discipline d'indirizzo

A) Biologico applicato:

elementi di fisica generale ed informatica;

idroclimatologia;

igiene generale;

scienza dell'alimentazione;

traumatologia dell'apparato locomotore;

biomeccanica.

B) Storico letterario normativo:

giornalismo sportivo;

istituzioni di diritto pubblico;

legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport;

lingua straniera;

lingua e letteratura italiana;

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche;

teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica.

C) Tecnico didattico:

didattica dell'educazione fisica e dello sport;

teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia;

teoria, tecnica e didattica della scherma;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria);

teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive;

teoria e metodologia dell'allenamento.

Gli insegnamenti nei cui programmi siano previste esercitazioni tecnico-sportive si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

PIANO DEGLI STUDI

Il corso triennale di diploma di educazione fisica è articolato per discipline e per anni di corso secondo il seguente schema:

Scienze biologiche applicate

(*) Anatomia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
(*) Antropologia e antropometria		2	
(*) Biologia con elementi di chimica e di fisica	1		
(*) Cinesiologia e rieducazione funzionale			3
(*) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia		2	
(*) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
(*) Igiene della scuola e dello sport	1		
(*) Medicina dello sport e pronto soccorso			3
Elementi di fisica generale ed informatica	1		
Idroclimatologia	1		
Igiene generale	1		
Scienza dell'alimentazione	1		
Traumatologia dell'apparato locomotore			3
Biomeccanica			

Scienze socio-psico pedagogiche

(*) Pedagogia	1	2	
(*) Psicologia		2	3

Scienze storico-letterarie e giuridico-normative

(*) Storia dell'educazione fisica e dello sport	1		
Giornalismo sportivo	1		
Istituzioni di diritto pubblico	1		
Legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport	1		
Lingua e letteratura italiana	1		
Lingua straniera	1		
Sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche	1		
Teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica ed allo sport	1		

Scienze delle attività motorie

1) Attività motorie educative:			
(*) Teoria e metodologia delle attività motorie		2	3
(*) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica	1	2	
(*) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica		2	3
Didattica dell'educazione fisica e dello sport			3
Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia			3
2) Attività motorie degli sport:			
(*) Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera		2	3
(*) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica		2	3
(*) Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi	1	2	
(*) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie	1	2	
Teoria, tecnica e didattica della scherma			3
Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive			3
Teoria e metodologia dell'allenamento			
3) Attività motorie correttive:			
(*) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva		2	3
Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria)			3

(*) Discipline di base.

Pertanto, gli studenti dovranno sostenere gli esami secondo il seguente schema di piano di studi:

Primo anno di corso:

1) biologia con elementi di chimica e di fisica;

2) igiene della scuola e dello sport;

3) storia dell'educazione fisica e dello sport;

4) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

5) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

6) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

Totale: sei esami.

Secondo anno di corso:

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia e antropometria;

3) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

5) pedagogia;

6) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

7) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

8) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

Totale: otto esami.

Terzo anno di corso:

1) cinesiologia e rieducazione funzionale;

2) medicina dello sport e pronto soccorso;

3) psicologia;

4) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

5) teoria e metodologia delle attività motorie;

6) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

7) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

8) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

9) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap;

10) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: dieci esami.

Art. 21. — La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline di cui all'art. 20 del presente statuto.

Lo studente è tenuto a seguire i corsi ed a sostenere gli esami nel rispetto delle annualità indicate nel medesimo art. 20.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e sempreché le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti previsti dallo schema di piano di studi riportato all'art. 20.

Art. 22. — L'esame di diploma consiste in:

a) svolgimento di una esercitazione teorica e pratica su un problema didattico dell'educazione fisica e degli sports;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento. L'argomento sarà scelto dal candidato almeno sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di due tesine, scelte e richieste dal candidato almeno tre mesi prima, su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta.

Bologna, 13 dicembre 1996

Il direttore: RIZZOLI

97A2104

ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DELLA LOMBARDIA IN MILANO

DECRETO DIRETTORIALE 3 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, n. 1138, con il quale è stato disposto il pareggiamento, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, dell'Istituto superiore di educazione fisica della Lombardia con sede in Milano;

Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, n. 1138;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 1197 in data 12 giugno 1996, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in attesa della riforma degli studi di educazione fisica e nell'intento di raggiungere l'uniformità di formazione di tutti i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica, ha invitato i dieci istituti pareggiati ad uniformare il proprio *curriculum* studi a quello dell'Istituto statale di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988;

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorità accademiche di questo Istituto, volta ad

ottenere il riordino del piano degli studi attualmente vigente, in adeguamento a quello dell'Istituto statale di Roma;

Preso atto che il Consiglio universitario nazionale, nella riunione del 24 ottobre 1996, ha espresso parere favorevole al riordino, a condizione che siano recepite le osservazioni mosse dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contenute nella nota prot. n. 1320 del 26 settembre 1996;

Accolte le osservazioni ministeriali;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica della Lombardia, approvato con il decreto indicato nelle premesse, è modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Gli articoli 19 e 20 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli.

Art. 19. — Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Art. 20. — *(Discipline di base).*

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica.

2) Antropologia e antropometria.

3) Biologia con elementi di chimica e di fisica.

4) Cinesiologia e rieducazione funzionale.

5) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia.

6) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica.

7) Igiene della scuola e dello sport.

8) Medicina dello sport e pronto soccorso.

9) Pedagogia.

10) Psicologia.

11) Storia dell'educazione fisica e dello sport.

12) Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera.

13) Teoria e metodologia delle attività motorie.

14) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie.

15) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica.

16) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica.

17) Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

18) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva.

19) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica.

DISCIPLINE D'INDIRIZZO

A) Biologico applicato:

elementi di fisica generale ed informatica;

idroclimatologia;

igiene generale;

scienza dell'alimentazione;

traumatologia dell'apparato locomotore;

biomeccanica.

B) Storico letterario normativo:

giornalismo sportivo;

istituzioni di diritto pubblico;

legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport;

lingua straniera;

lingua e letteratura italiana;

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche;

teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica.

C) Tecnico didattico:

didattica dell'educazione fisica e dello sport;

teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia;

teoria, tecnica e didattica della scherma;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria);

teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive;

teoria e metodologia dell'allenamento.

Gli insegnamenti nei cui programmi siano previste esercitazioni tecnico-sportive si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

PIANO DEGLI STUDI

Il corso triennale di diploma di educazione fisica è articolato per disciplina e per anni di corso secondo il seguente schema:

Scienze biologiche applicate

(*) Anatomia umana applicata all'educazione fisica ... 1 2
(*) Antropologia e Antropometria ... 2
(*) Biologia con elementi di chimica e di fisica 1
(*) Cinesiologia e rieducazione funzionale ... 3
(*) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia ... 2
(*) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica ... 1 2
(*) Igiene della scuola e dello sport ... 1
(*) Medicina dello sport e pronto soccorso .. 3
Elementi di fisica generale ed infomatica . 1
Idroclimatologia ... 1
Igiene generale ... 1
Scienza dell'alimentazione ... 1
Traumatologia dell'apparato locomotore 3
Biomeccanica ...

Scienze socio-psico-pedagogiche

(*) Pedagogia ... 1 2
(*) Psicologia ... 2 3

Scienze storico-letterarie e giuridico-normative

(*) Storia dell'educazione fisica e dello sport 1
Giornalismo sportivo ... 1
Istituzioni di diritto pubblico ... 1
Legislazione, regolamentazione ed organizzazione dell'educazione fisica e dello sport ... 1
Lingua e letteratura italiana ... 1
Lingua straniera ... 1
Sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche 1
Teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica ed allo sport 1

Scienze delle attività motorie

1) Attività motorie educative:
(*) Teoria e metodologia delle attività motorie 2 3
(*) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica ... 1 2
(*) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica ... 2 3
Didattica dell'educazione fisica e dello sport ... 3
Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e dei giochi per l'infanzia ... 3

2) Attività motorie degli sport:
(*) Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera ... 2 3
(*) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica ... 2 3
(*) Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi ... 1 2
(*) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie ... 1 2
Teoria, tecnica e didattica della scherma . 3
Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive ... 3
Teoria e metodologia dell'allenamento ...

3) Attività motorie correttive:
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva ... 2 3
Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria) ... 3

(*) Discipline di base.

Pertanto, gli studenti dovranno sostenere gli esami secondo il seguente schema di piano di studi:

Primo anno di corso:

1) biologia con elementi di chimica e di fisica;
2) igiene della scuola e dello sport;
3) storia dell'educazione fisica e dello sport;
4) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;
5) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;
6) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: sei esami.

Secondo anno di corso:

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;
2) antropologia e antropometria;
3) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;
4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;
5) pedagogia;
6) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;
7) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;
8) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

Totale: otto esami.

Terzo anno di corso:

1) cinesiologia e rieducazione funzionale;
2) medicina dello sport e pronto soccorso;
3) psicologia;
4) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;
5) teoria e metodologia delle attività motorie;

6) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

7) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

8) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

9) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap;

10) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: dieci esami.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 21 è così riformulato:

«Gli esami di profitto riguardano le discipline di cui art. 20».

Il quinto comma del medesimo art. 21 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

«Lo studente è tenuto a seguire i corsi ed a sostenere gli esami nel rispetto delle annualità indicate nell'art. 20».

Art. 3.

I testi delle lettere *a)* e *c)* dell'art. 22 sono riformulati come segue:

«*a)* nello svolgimento di una esercitazione teorica e pratica su un problema didattico dell'educazione fisica e degli sport»;

«*c)* nella trattazione orale di due tesine, scelte e richieste dal candidato, almeno tre mesi prima, su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIZZINI

97A2105

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica islamica dell'Iran ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1997, n. 121/*bis*, registrato alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri il 10 febbraio 1997, il Governo della Repubblica islamica dell'Iran è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma, via M. Pezzè Pascolato n. 9, da destinare a sede dell'istituto di cultura della rappresentanza in Roma.

97A2223

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Sorev S.r.l.», in Ferrara.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1997, l'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 23 marzo 1994 alla società «Sorev S.r.l.», con sede in Ferrara, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Ferrara al n. 13625, codice fiscale 01229620388, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento e messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, primo comma, n. 4.

97A2224

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Rettifica della denominazione dell'Unione nazionale tra le associazioni dei produttori di patate (UNAPA), in Roma

Con decreto direttoriale 3 marzo 1997, è stato rettificato il decreto ministeriale 3 ottobre 1988, pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988, nel senso che la denominazione sociale dell'Unione nazionale oggetto del riconoscimento è «Unione nazionale tra le associazioni dei produttori di patate (UNAPA)», così come riportato nell'atto costitutivo della predetta unione, redatto in data 16 dicembre 1987 per notaio Pierpaolo Siniscalchi, n. rep. 12025.

97A2121

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 marzo 1997 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 14 marzo 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 16 giugno 1997 è di L. 98,53, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1997 è di L. 96,93 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 marzo 1998 è di L. 93,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A2271

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 marzo 1997

Dollaro USA	1692,37
ECU	1940,13
Marco tedesco	999,81
Franco francese	296,36
Lira sterlina	2709,15
Fiorino olandese	888,20
Franco belga	48,454
Peseta spagnola	11,781
Corona danese	262,28
Lira irlandese	2656,01
Dracma greca	6,350
Escudo portoghese	9,945
Dollaro canadese	1228,67
Yen giapponese	13,742
Franco svizzero	1157,73
Scellino austriaco	142,06
Corona norvegese	251,90
Corona svedese	221,56
Marco finlandese	334,89
Dollaro australiano	1330,71

96A2315

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione e modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Premafin S.p.a. e Fempar S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/97002416 del 13 marzo 1997).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti con riferimento alle società in oggetto a seguito della variazione delle partecipazioni rilevanti.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Premafin S.p.a. (*)	21,30% Starlife S.A. ind.	51,78% Salvatore Ligresti (controllo di dir.)

Società con azioni negoziate nel mercato ristretto	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Fempar S.p.a. (**)	46,17% Francesco Caporossi ind.	26,39% Francesco Caporossi ind. (allegato *A*)

(*) Società per le quali si rende nota la partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria.

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D*, sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

97A2249

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11